

DELIBERA N. 250/25/CONS

**REVISIONE DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI *PROMINENCE* DEI
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI DI INTERESSE
GENERALE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 ottobre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* (di seguito *“Legge istitutiva”*);

VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione);

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (di seguito *“direttiva sui servizi di media audiovisivi”*);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito *“Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito *“Tusma”*);



VISTO il Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (di seguito "*Regolamento europeo sulla libertà dei media*");

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*";

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*";

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante "*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità*";

VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante "*Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*";

VISTA la delibera n. 149/22/CONS, del 19 maggio 2022, recante "*Avvio del procedimento concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*";

VISTA la delibera n. 14/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante "*Consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*";

VISTA la delibera n. 294/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante "*Regolamentazione in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*" (di seguito "*Regolamento numerazione DTT*");

VISTA la delibera n. 312/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante “*Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 149/22/CONS concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e l’accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;

VISTA la delibera n. 118/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante “*Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 149/22/CONS concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e l’accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;

VISTA la delibera n. 259/24/CONS, del 10 luglio 2024, recante “*Definizione dell’icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre*” (di seguito “*Regolamento icona DTT*”);

VISTA la delibera n. 390/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante “*Linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale*”;

VISTA la delibera n. 110/25/CONS, del 30 aprile 2025, recante “*Consultazione pubblica sulla revisione delle linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale*”;

VISTE le istanze dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici recanti la richiesta di inserimento dei propri servizi nella lista dei servizi di interesse generale (SIG) prevista dalla delibera n. 390/24/CONS;

ACQUISITI gli atti del Tavolo tecnico permanente in materia di *prominence* dei SIG istituito con la delibera n. 390/24/CONS (di seguito “*Tavolo tecnico SIG*”);

VISTA la partecipazione al *Tavolo tecnico SIG* di: Amazon Media EU Sarl, Anitec-Assinform - Associazione Italiana per l’*Information and Communication Technology*, Apple Distribution International Ltd., Associazione Aeranti-Corallo, Associazione Media Veneta Radio, Associazione nazionale importatori e produttori di elettronica civile aderente al Sistema Confcommercio, Associazione OMItaliane, Associazione TV locali, Confindustria Radio Televisioni (nel seguito, anche CRTV), Coordinamento Nazionale RadioTv, DAB Italia S.c.p.a. (nel seguito, anche DAB Italia), Digiquest Solutions S.p.A., Elemedia S.p.A. (nel seguito, anche Elemedia), Emme Esse S.p.A., Epson Italia S.p.A., EURODAB Italia S.c.a.r.l. (nel seguito, EURODAB Italia), Express Luck Europe



Electric Kft., Google Italy S.r.l. (nel seguito, anche Google), Gruppo Industriale Vesit S.p.A., IIDEA (Italian Interactive & Digital Entertainment Association), Kineton S.r.l. (nel seguito, anche Kineton), La7 S.p.A. (nel seguito, anche La7), LG Electronics Italia S.p.A., Panasonic Marketing Europe GMBH (nel seguito, anche Panasonic), Paramount Global Italia s.r.l., Radio Zeta S.r.l. (nel seguito, anche Radio Zeta), Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (nel seguito, anche Rai), Reti Televisive Italiane S.p.A. (nel seguito, anche RTI), RTL 102,500 Hit Radio S.r.l. (nel seguito, anche RTL), Samsung Electronics Italia S.p.A. (nel seguito, anche Samsung), Sky Italia S.r.l. (nel seguito, anche Sky), Sony Europe B.V., Strong Italia S.r.l., Telenorba S.p.A., The Walt Disney Company Italia S.r.l., TIM S.p.A. (nel seguito, anche TIM), Tivù S.r.l.;

VISTI i contributi preliminari ed i contributi prodotti nel corso dei lavori del *Tavolo tecnico SIG* da: Associazione Aeranti-Corallo, Associazione Galileo News, Associazione Media Audiovisivi Europei, Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMitaliane, Associazione Radio Locali FRT, CN Media S.r.l., Consultmedia, CRTV, DAB Italia, Digital Radio Mondiale Consortium (nel seguito, anche DRM Consortium), Elemedia, EUODAB Italia, Kineton, Giorgio Marsiglio, Panasonic, Radio Mediaset, Radio Zeta, Rai, RTI, RTL;

VISTI i contributi prodotti nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 110/25/CONS da: Anitec-Assinform, Associazione Aeranti-Corallo, Associazione Comunicazione Viva, Associazione Galileo News, Associazione Garda Viva, Associazione Media Veneta Radio, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (nel seguito, anche ANFIA), Associazione OMitaliane, Associazione TV Locali, Angelo Brunero, Mara Brunetto, Consultmedia, Coordinamento Nazionale Nuove Antenne (nel seguito, anche CO.N.N.A.), CRTV, DRM Consortium, Discovery Italia S.r.l. (nel seguito, anche Discovery), Elemedia, Google, IIDEA (Italian Interactive & Digital Entertainment Association), La7, Laboradio S.r.l. (nel seguito, anche Laboradio), Giorgio Marsiglio, Mediaset S.p.A. (nel seguito, anche Mediaset), Motion Picture Association (nel seguito, anche MPA), Radio Zeta, Rai, Regional Radio, RTL, Samsung, Sky, Carlo Tenga, TIM, Ezio Toffano, Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (nel seguito, anche UNRAE);

VISTE le istanze di audizione di: Anitec-Assinform, Associazione Aeranti-Corallo, Associazione Galileo News, Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMitaliane, Associazione TV Locali, CRTV, Digital Radio Mondiale Consortium, Discovery, Giorgio Marsiglio, IIDEA, Radio Zeta, Rai, RTI, RTL, Samsung;

SENTITA, in data 23 giugno 2025, la Società Discovery;



SENTITO, in data 23 giugno 2025, il dott. Giorgio Marsiglio;

SENTITE, in data 24 giugno 2025, le Associazioni Galileo News, Media Veneta Radio e OMItaliane;

SENTITA, in data 9 luglio 2025, l'Associazione IIDEA;

SENTITA, in data 10 luglio 2025, la Società Samsung;

SENTITA, in data 10 luglio 2025, l'Associazione Aeranti-Corallo;

SENTITA, in data 18 luglio 2025, la Società Rai;

SENTITA, in data 21 luglio 2025, la Società RTI;

SENTITA, in data 22 luglio 2025, l'Associazione CRTV;

SENTITE in data 22 luglio, le Società Radio Zeta e RTL;

SENTITA, in data 23 luglio 2025, l'Associazione TV Locali;

SENTITA, in data 22 settembre 2025, l'Associazione Anitec-Assinform;

CONSIDERATE le risposte alle richieste di informazioni inviate a una selezione di produttori di dispositivi e fornitori di servizi di media concernenti i rapporti contrattuali tra fornitori di servizi di media, produttori di dispositivi e sviluppatori e gestori di interfacce utente, aventi ad oggetto il posizionamento delle icone, delle applicazioni e dei contenuti sulle *home page* dei dispositivi di fruizione di servizi di media;

AVUTO RIGUARDO ai contributi prodotti e alle osservazioni formulate dai soggetti interessati in merito allo schema di provvedimento nel corso delle audizioni, che di seguito si sintetizzano:

Osservazioni generali

– Un soggetto [ANFIA] esprime la propria posizione contraria alla possibilità di rendere obbligatoria per il solo mercato italiano l'inclusione, a bordo dei veicoli di categoria M, N, L6e e L7e, di apparati abilitati alla ricezione della radiodiffusione sonora analogica e digitale terrestre. L'introduzione di tale obbligo non risulta condivisibile, a parere del medesimo soggetto, in quanto: *i)* rappresenta una misura non proporzionata e non armonizzata a livello europeo, passibile di creare potenziali distorsioni del mercato interno; *ii)* vincola l'acquisto a un componente specifico, non lasciando libertà



contrattuale in capo all'utente finale, che potrebbe non essere interessato a tale funzionalità; *iii*) la necessità di garantire l'aggiornamento continuativo di *software* e *firmware* anche dopo la messa in commercio del veicolo può comportare problemi di *redesign* dell'interfaccia HMI e notevoli complessità gestionali, sia per i costruttori di veicoli che per i fornitori di componenti e *software*; *iv*) il cliente finale dovrà sostenere il costo economico di qualche centinaio di euro per un dispositivo che da *optional* diventerà obbligatorio. Lo stesso soggetto evidenzia che ad oggi per tutti i mercati l'autoradio costituisce un *optional* del veicolo che il cliente finale è libero di installare o meno, e che i principali sistemi, se opzionati, garantiscono un accesso semplice e un approccio neutrale sia alla radio analogica, che digitale, in quanto dotati di un pulsante virtuale che permette di scegliere tra AM, FM o DAB e un pulsante virtuale per la scelta della banda. Inoltre, alcuni modelli di veicoli presentano un sistema che passa automaticamente da FM a DAB (se il DAB è disponibile) e viceversa quando si ascolta o si richiama una stazione.

– Secondo un soggetto [Angelo Brunero], non è sufficiente che i servizi in onde medie siano individuati come SIG, ma è importante che i costruttori prevedano che i ricevitori possano effettivamente ricevere, oltre al DRM, anche il segnale AM analogico.

– Un soggetto [Anitec-Assinform] esprime apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità, volta a modificare le Linee guida di cui alla delibera n. 390/24/CONS. Analogamente, un altro soggetto [Google] accoglie positivamente le modifiche proposte, in quanto apportano maggiore chiarezza sull'ambito di applicazione degli obblighi di *prominence* ed introducono modalità attuative più flessibili, proporzionate e rispettose del principio di neutralità tecnologica.

– Un soggetto [Associazione Aeranti-Corallo] valuta positivamente la scelta di prevedere la *prominence* dei SIG audiovisivi e radiofonici (compresi quelli radiofonici diffusi in FM) operata dall'art. 29, commi 1 e 2 del *Tusma*, con l'obiettivo di garantire pluralismo, accessibilità e visibilità a tali servizi. In tale contesto, lo stesso soggetto ritiene essenziale che la relativa conseguente regolamentazione dell'Autorità tuteli e valorizzi il ruolo delle emittenti locali, sia televisive che radiofoniche, commerciali e comunitarie, che forniscono un servizio di interesse generale. Al riguardo, il medesimo soggetto ritiene, altresì, che le modalità di accesso ai contenuti locali debbano essere paritetiche a quelle relative ai contenuti nazionali (per dimensioni, grafica e posizionamento delle relative icone, con analoga valorizzazione nei sistemi di raccomandazione agli utenti), al fine di non relegare l'emittenza locale in sottosezioni o percorsi nascosti delle interfacce digitali.



- Al fine di garantire maggiore trasparenza e organicità al contesto regolamentare e di evitare zone grigie interpretative, un soggetto [Associazione Comunicazione Viva] evidenzia l'opportunità di integrare esplicitamente disposizioni legislative che disciplinano l'interazione tecnica tra apparecchiature e sistemi di comunicazione.
- Alcuni soggetti [Associazione Galileo News, Associazione Garda Viva, Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMitaliane, DRM Consortium] rilevano che, dopo la pubblicazione della delibera n. 110/25/CONS, il Ministero ha concesso due autorizzazioni a trasmettere in DRM, consentendo così agli operatori di avviare la fase sperimentale, circostanza che ha mutato il contesto di mercato in cui l'Autorità ha inquadrato la delibera oggetto della consultazione. In proposito, due soggetti [Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMitaliane] evidenziano che, affinché il DRM30 possa realmente affermarsi, è fondamentale che la normativa preveda la tutela e la promozione della ricezione di questo *standard*, così come dell'AM, da parte dei costruttori di veicoli di classe M e N e dei produttori di ricevitori *consumer*. Analogamente, un soggetto [DRM Consortium] ritiene che tutti i dispositivi dovrebbero essere in grado di ricevere servizi distribuiti in AM e DRM.
- Un soggetto [Associazione Comunicazione Viva] accoglie con favore il riconoscimento della piattaforma AM alla pari degli altri sistemi di *broadcasting*, ma rileva al contempo l'assenza di una norma che imponga ai costruttori l'obbligo di integrare la ricezione AM nei dispositivi *consumer* e nei veicoli. Tale mancanza rischia di compromettere in modo irreversibile l'accessibilità e la fruizione di questa tecnologia da parte del pubblico. Per il medesimo soggetto, risulta pertanto imprescindibile che i produttori di dispositivi radio e *automotive* integrino la compatibilità con le trasmissioni in AM e DRM30.
- Allo scopo di inserire le risultanze del procedimento di consultazione nel corretto contesto normativo, alcuni soggetti [Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMitaliane, Angelo Brunero, Giorgio Marsiglio, Regional Radio] invitano l'Autorità ad integrare le premesse degli allegati alla delibera n. 110/25/CONS con il riferimento al *Codice delle comunicazioni elettroniche*, considerata l'attinenza delle disposizioni ivi contenute alla tematica della presente consultazione.
- Due soggetti [Associazioni TV Locali, CRTV] riportano le proprie considerazioni concernenti la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 110/25/CONS limitatamente alla *prominence* dei SIG audiovisivi di cui all'Allegato A alla citata delibera.

- Un soggetto [Mara Brunetto] ritiene che nelle auto moderne dovrebbe essere implementato l'*hardware* e il *software* per la ricezione in AM.
- Un soggetto [Discovery] esprime sostanziale condivisione per la proposta regolamentare in tema di *prominence* sottoposta a consultazione pubblica, sottolineando l'importanza di tale disciplina per i diversi apparati e *device* connessi. Lo stesso soggetto evidenzia che la regolamentazione proposta è in linea con le esigenze del mercato globale ed è in grado di garantire un quadro regolamentare chiaro e coerente.
- Nel richiamare la base normativa europea della presente regolamentazione in materia di *prominence*, un soggetto [IIDEA] evidenzia come la maggioranza degli Stati membri non abbia finora disciplinato il settore con normative nazionali, onde evitare il rischio di introdurre barriere locali in un contesto digitale, caratterizzato da un alto livello di scambi transnazionali, che avrebbero inevitabilmente gravi effetti distorsivi sul mercato, pregiudicando non solo la posizione dei produttori di *console*, ma anche quella dei produttori di contenuti e degli utenti dei servizi. Sul punto, il medesimo soggetto sottolinea, inoltre, l'opportunità: *i)* che la regolamentazione si componga di norme minime necessarie che abbiano un effettivo impatto sulla promozione dei SIG, senza pregiudicare eccessivamente ed ingiustificatamente settori industriali collaterali e scarsamente rilevanti; *ii)* di non introdurre nel territorio italiano regole aggiuntive o più severe rispetto a quelle di altri ordinamenti europei o norme di eccessivo dettaglio tecnico, presto obsolete, preferendo, invece, un approccio orientato al risultato e tecnologicamente neutrale; *iii)* di tenere conto dell'impatto della regolamentazione sul settore, che deve essere proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito, bilanciando elementi quali la natura dei SIG, la destinazione dei dispositivi ed il loro uso/diffusione presso il pubblico, il reale risultato positivo dell'imposizione degli obblighi nonché l'onere burocratico e amministrativo che ne deriverebbe.
- Per quanto non esplicitamente citato nel proprio contributo, come di seguito sintetizzato in corrispondenza delle singole domande, un soggetto [La7] rimanda al contributo di CRTV.
- Un soggetto [Mediaset] sottolinea l'importanza cruciale del tema oggetto di consultazione rispetto al futuro dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ed in particolare dei SIG, con riferimento all'indispensabile funzione da questi svolta, sui piani dell'informazione e dell'intrattenimento, nei confronti del grande pubblico. Il medesimo soggetto rileva altresì l'importanza di realizzare appieno l'intento normativo di assicurare la più agevole accessibilità dei SIG audiovisivi e radiofonici, evitando la creazione di barriere idonee, tra l'altro, a generare indebiti vantaggi a beneficio di soggetti terzi, quali



i costruttori di apparati di ricezione, i gestori delle relative interfacce utente o ulteriori soggetti terzi legati a questi da accordi contrattuali volti ad assicurare posizioni di privilegio. Inoltre, lo stesso soggetto presenta, come allegato al proprio contributo alla consultazione pubblica, il parere reso dal prof Juan Carlos De Martin in merito all'impatto delle misure delineate a tutela della *prominence* sui dispositivi, il quale ha riferito quanto segue: i) le misure prefigurate a tutela della *prominence* oggetto di consultazione nazionale sono, in linea generale, interventi che hanno ad oggetto il *software* e non anche l'*hardware* dei dispositivi oggetto delle misure, ossia le televisioni "smart"; ii) le stesse misure intervengono unicamente sulla cosiddetta "home page" delle televisioni "smart", ovvero, la schermata che compare per prima all'utente quando il dispositivo viene acceso; tale schermata può essere facilmente preimpostata e, all'occorrenza, aggiornata direttamente dai soggetti destinatari delle misure, senza che sia necessario alcun intervento da parte degli utenti; tale operazione riguarda unicamente un intervento *software*, anche abbastanza limitato; iii) per implementare le misure anche su televisori "smart" esistenti sarebbe sufficiente che i destinatari delle misure attivassero da remoto un aggiornamento *software*, come si fa normalmente per altre finalità (per esempio, di sicurezza), senza necessità di alcun intervento da parte degli utenti; iv) le misure prefigurate dalla sezione 6 delle Linee guida sono di agevole implementazione da parte dei destinatari delle misure mediante l'adozione di tecnologie e processi generalmente disponibili e non particolarmente onerosi.

– Un soggetto [MPA] ritiene fondamentale che siano assicurati i caratteri di flessibilità, proporzionalità, prevedibilità, certezza e non discriminazione per un quadro regolamentare che sostenga e incentivi un mercato audiovisivo dinamico, in continua evoluzione e competitivo. Pur riconoscendo l'importanza di garantire un adeguato rilievo ai SIG, coerentemente con il loro ruolo nel soddisfare le esigenze della società e nel promuovere la libertà di espressione, la diversità culturale e l'efficacia dell'informazione, in conformità con i principi fondamentali dell'Unione europea e dell'Italia, lo stesso soggetto ritiene fondamentale che le misure regolamentari adottate in questo ambito siano proporzionate rispetto al contributo offerto dai SIG alla società nel suo complesso e, in particolare, al corretto funzionamento di un ecosistema audiovisivo concorrenziale.

– Un soggetto [Rai] ritiene che, in prima applicazione, il combinato degli Allegati A e B alla delibera sottoposta a consultazione nazionale – prevedendo per i servizi radiofonici nazionali e locali, sia commerciali, sia della concessionaria del servizio pubblico, la qualificazione indistinta come SIG e rimandando per una proposta di ordinamento per quelli *broadcast* (AM, FM e DAB+) ad un secondo momento, successivo ad un confronto con i produttori – non offra rilevanza a nessuno dei suddetti

servizi, senza riguardo per la peculiarità dell'offerta e in contraddizione con lo spirito del provvedimento.

– Un soggetto [RTI] esprime apprezzamento per l'attività di regolamentazione della *prominence* dei SIG svolta dall'Autorità, condividendone sostanzialmente l'impianto e confidando in un'approvazione ed implementazione della disciplina in tempi rapidi, considerato anche il tempo trascorso dall'entrata in vigore della disposizione primaria cui si intende dare attuazione.

– Un soggetto [Sky] condivide la formulazione proposta dall'Autorità che tiene adeguatamente conto del principio di proporzionalità dell'intervento regolamentare, al fine di trovare un giusto compromesso tra gli interessi tutelati dal legislatore e la libertà di impresa degli operatori.

– Un soggetto [Carlo Tenga] ritiene che la presenza delle onde medie sulle autoradio debba essere preservata, al fine di garantire la minima ricezione delle emittenti radio anche nei paesi non coperti da tecniche digitali.

– Un soggetto [Ezio Toffano] ritiene indispensabile conferire carattere di obbligatorietà alla presenza della gamma delle onde medie/AM (da 531 a 1620 kHz) in tutti i *device*, quali le autoradio.

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D1: Si condivide la definizione del paniere dei servizi di interesse generale?

– Un soggetto [Associazione Aeranti-Corallo] condivide l'introduzione nel paniere dei SIG anche dei servizi commerciali di media radiofonici locali e nazionali distribuiti gratuitamente in FM, in un contesto in cui la ricezione analogica sarà presumibilmente per molti anni centrale e assolutamente prevalente. Il medesimo soggetto ritiene, tuttavia, che le definizioni iii., iv. e v. debbano essere meglio articolate per evitare sovrapposizioni tra le stesse, nonché disparità di trattamento tra la radiofonia nazionale e quella locale (tenuto conto dei rilevanti ascolti delle radio locali che evidenziano un forte radicamento sul territorio, nonché l'abitudine dell'utenza all'ascolto di tale tipologia di emittenti) e che i servizi distribuiti in AM non debbano rientrare nell'ambito di applicazione della regolamentazione in quanto tale tecnologia è ormai desueta e superata. Di conseguenza, lo stesso soggetto propone di modificare le definizioni citate, includendo nel punto iii. i seguenti servizi: i servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DVB-T, DVB-S) e *online*, purché rispettino le condizioni previste dall'Autorità, e i servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali

distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DAB+, FM). Di conseguenza, andrebbe soppresso il punto iv. ed eliminato il riferimento ai servizi radiofonici dal punto v.

– Alcuni soggetti [Associazione Comunicazione Viva, Associazione Garda Viva, Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMItaliane, DRM Consortium] invitano l’Autorità a riformulare la definizione dei SIG al fine di evitare l’esclusione delle radio comunitarie dal paniere. Due soggetti [Associazione Comunicazione Viva, Associazione Garda Viva] evidenziano come tali realtà rivestano un ruolo fondamentale nel garantire il pluralismo e la partecipazione democratica al servizio di interesse generale, sia in AM che in FM, riconoscendone la capacità di rispondere ai bisogni informativi, culturali e sociali delle realtà locali.

– Due soggetti [Associazione Comunicazione Viva, Associazione Garda Viva] ritengono opportuno che i servizi radiofonici distribuiti in DRM30 siano ricompresi, senza indugi, tra i SIG sin da subito.

– Alcuni soggetti [Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMItaliane, Angelo Brunero] rilevano come il *Tusma* non preveda l’obbligo di testata giornalistica per le radio comunitarie (molte delle quali trasmettono in AM) e che le radio che trasmettono notiziari si avvalgono spesso di agenzie di stampa esterne regolarmente operanti, tali da garantire la correttezza e legalità dell’informazione e il rispetto della normativa dettata dal citato *Tusma*. Inoltre, i medesimi soggetti, pur esprimendo apprezzamento per il riferimento alle versioni successive degli *standard* citati, ritengono essenziale che il DRM venga già considerato *standard* effettivo ed adottabile nelle applicazioni italiane e che i servizi distribuiti in DRM siano inclusi fin da subito nel paniere dei SIG. Analogamente, un soggetto [Associazione Comunicazione Viva], apprezzando l’introduzione della possibilità di applicare versioni evolute degli *standard* tecnologici, ritiene opportuno garantire che sistemi innovativi come il DRM vengano riconosciuti formalmente tra le opzioni praticabili per l’implementazione nazionale.

– Due soggetti [Associazione TV Locali, CRTV] rilevano come l’utenza dovrebbe, con la *prominence*, essere facilitata a ritrovare i servizi fino ad oggi di maggior ascolto e interesse, servizi posti in secondo piano rispetto alle offerte commerciali prevalentemente a pagamento degli operatori globali OTT, che hanno occupato in maniera preponderante i punti di accesso alle *smart tv*. In un’ottica di eliminazione di comportamenti opportunistici e in uno scenario che inevitabilmente vede il settore televisivo proiettato sempre più verso la convergenza tra trasmissioni *broadcast* e trasmissioni IP, gli stessi soggetti condividono l’approccio adottato dall’Autorità e ritengono necessario garantire un adeguato rilievo, sui dispositivi connessi ad Internet, ai servizi di media audiovisivi

locali di qualità e legati al territorio, i soli rilevanti ai fini della coscienza collettiva e della formazione dell'opinione pubblica in ambito locale.¹

– Per quanto riguarda il punto 6.v. dell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione, un soggetto [Associazione TV Locali] ritiene che i requisiti ivi elencati non siano sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal legislatore per i SIG, rilevando che: a) una testata giornalistica risulta facilmente ottenibile; b) il 40% del tempo di programmazione tra le 7 e le 24 ammonta a 8 ore, valore troppo alto e non in grado di restringere il novero dei SIG a quei servizi che siano davvero definibili come di interesse generale; c) non esiste alcun tipo di controllo sull'effettiva presenza di edizioni di telegiornali nella programmazione giornaliera. Sul punto, due soggetti [Associazione TV Locali, CRTV] propongono di modificare il punto 6.v. dell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione, inserendo requisiti più stringenti per le emittenti locali, in particolare, i requisiti individuati dall'articolo 4, comma 1, del DPR 23 agosto 2017, n. 146,² da possedersi nei due anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda, in quanto considerati i minimi necessari a garantire l'individuazione di servizi identificabili come di interesse generale. In subordine, qualora l'Autorità non intendesse restringere troppo l'ambito del paniere dei SIG, i medesimi soggetti propongono di prevedere, oltre all'insieme dei SIG che soddisfano i requisiti di cui al citato DPR, un secondo insieme di SIG individuato aggiungendo un quarto criterio alla categoria v. prevista dalla delibera, concernente l'impiego, nell'anno solare antecedente a quello in cui viene presentata domanda, di almeno due giornalisti a tempo indeterminato e/o determinato.

– Un soggetto [CO.N.N.A.] ritiene che dovrebbero essere introdotti anche i servizi non commerciali destinati alle comunità.

– In considerazione della finalità dei SIG, un soggetto [Consultmedia] ritiene che anche per i servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DAB+, AM, FM) (paragrafo 3, punto 6 iv.) debba essere prevista l'obbligatorietà della testata giornalistica *ex* articolo 1, comma 1, della legge

¹ In proposito, l'Associazione TV Locali e CRTV rilevano come tale necessità sia stata evidenziata dalla recente sentenza 44/2025 della Corte Costituzionale in materia di emittenza televisiva locale con riguardo al DPR 146/17 relativamente alle televisioni locali commerciali, che ha stabilito che, al fine di garantire la salvaguardia dell'informazione, occorre tutelare e promuovere la qualità della comunicazione, dando risalto alla funzione dei giornalisti operanti entro strutture dotate di una consistenza organizzativa e tecnologica tale da permettere il vaglio critico delle notizie, le inchieste e le analisi.

² *Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.*



62/2001. Lo stesso soggetto suggerisce, inoltre, di valutare la sostituzione di “servizi commerciali di media” (in contrapposizione a “servizi di media del servizio pubblico”) con “servizi privati di media”, considerato che i servizi di media comunitari non potrebbero essere qualificati come commerciali, in quanto ciò sarebbe in contrasto con le finalità non lucrative che li contraddistinguono.

– Due soggetti [Discovery, Carlo Tenga] condividono la definizione del paniere di SIG.

– Un soggetto [DRM Consortium] accoglie con favore l’inclusione dei servizi in AM nel paniere dei SIG ed invita l’Autorità a chiarire il significato di “servizi commerciali” usato al punto 6.iv. dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione nazionale.

– Tenuto conto che il concetto di televendita si applica esclusivamente ai servizi televisivi e non ne esiste una declinazione radiofonica, un soggetto [Elemmedia], pur condividendo la definizione del paniere dei SIG, ritiene necessaria l’eliminazione del criterio b) dal punto iii. e la riformulazione del punto v. in modo da associare il criterio di “assenza di televendite” ai soli servizi di media audiovisivi e non ai servizi radiofonici.

– In considerazione dell’opportunità di fornire il giusto rilievo ai servizi di interesse generale, al fine di facilitare l’utenza nel fruire dei servizi riconosciuti, fino ad oggi, come di maggior ascolto e interesse, anche in ordine alla salvaguardia del pluralismo informativo, rispetto alle offerte commerciali prevalentemente a pagamento degli operatori globali OTT che hanno occupato in maniera preponderante i punti di accesso alle *smart tv*, un soggetto [La7] condivide l’approccio adottato dall’Autorità.

– Un soggetto [Laboradio] sostiene di essere titolare di autorizzazioni che prevedono l’utilizzo della tecnologia DRM e di aver avviato la relativa fase di sperimentazione per i siti di Torino e Lenta. In considerazione degli investimenti a lungo termine effettuati e del danno che deriverebbe da una esclusione di tali servizi dal paniere dei SIG, il medesimo soggetto invita l’Autorità a prevedere l’inclusione in tale paniere anche dei servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in DRM.

– Un soggetto [Giorgio Marsiglio] ritiene che debbano essere ricomprese nel paniere dei SIG non solo le emittenti commerciali, ma anche quelle comunitarie. In proposito, il medesimo soggetto propone di prevedere come requisito per le emittenti comunitarie che intendano trasmettere programmi di informazione, in alternativa al possesso di una testata giornalistica registrata, quello di avvalersi di un’agenzia di stampa che sia regolarmente iscritta nel Registro della stampa presso il Tribunale. Lo stesso soggetto invita, altresì,

l'Autorità a chiarire il significato della denominazione “servizi commerciali” presente nella “definizione del paniere dei servizi di interesse generale” contenuta al punto 3 dell'allegato A alla delibera sottoposta a consultazione, in considerazione delle definizioni di emittente commerciale ed emittente comunitaria riportate nel *Tusma* (art. 3, comma 1, lettera hh, nn. 1 e 2).

– In linea generale, un soggetto [Mediaset] condivide l'impostazione dell'Autorità, funzionale allo scopo di garantire che gli utenti possano ritrovare con facilità, anche nei nuovi ambienti digitali, i servizi con cui sono più familiari, ed a cui da sempre ricorrono per assolvere alle loro esigenze, innanzitutto di carattere informativo. L'introduzione di requisiti fondati sulle attività di carattere giornalistico per i SIG appare, in quest'ottica, particolarmente condivisibile.

– Due soggetti [Radio Zeta, RTL] propongono le seguenti modifiche al paniere dei SIG: *a)* aggiungere alla definizione ii., a prescindere dal genere di programmazione e al fine di trattare il medesimo contenuto allo stesso modo su tutte le piattaforme distributive, i servizi commerciali di media audiovisivi nazionali distribuiti gratuitamente in broadcasting (DVB-T e DVB-S) e *online* che trasmettono in *simulcast*, 24 ore su 24, il contenuto di un servizio commerciale di media radiofonico nazionale distribuito gratuitamente in FM e/o DAB+; *b)* eliminare la definizione iii., aggiungendo alla definizione iv. i servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DVB-T e DVB-S) e *online* (ad esclusione delle *web radio*), in quanto tali servizi corrispondono ai servizi di media radiofonici distribuiti gratuitamente in *broadcasting* DAB+, AM, FM; *c)* eliminare dalla definizione v. i servizi di media radiofonici locali *online*, in quanto si è proposta l'integrazione degli stessi alla definizione iv. I medesimi soggetti esprimono altresì condivisione per l'esclusione delle *web radio* dal paniere dei SIG.

– Un soggetto [Rai] condivide il riconoscimento, da parte dell'Autorità, della qualificazione come SIG di tutta l'offerta della concessionaria del servizio pubblico su ogni piattaforma, in modalità *broadcasting* e *online*. Il medesimo partecipante ritiene che la proposta di includere nel paniere dei SIG tutti i servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in *broadcast* (DAB+, AM, FM) sia in contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale, che prevede che sia dato debito rilievo ai soli SIG, ed auspica pertanto un intervento dell'Autorità teso a chiarire le condizioni (ad esempio, la presenza di una testata giornalistica) che devono essere soddisfatte affinché il servizio commerciale radiofonico possa qualificarsi come SIG.



- Un soggetto [Regional Radio] ritiene che, al fine di dare piena attuazione alla *prominence* dei SIG radiofonici, sia necessaria l'inclusione in via preventiva anche dei servizi commerciali di media radiofonici distribuiti in DRM30 (o altro *standard* digitale per l'onda media definito dagli enti preposti), anche se non sono ancora state attivate richieste di concessione, aspetto da approfondire nell'ambito del Tavolo tecnico. Lo stesso soggetto propone, altresì, di sostituire il requisito del possesso di una testata giornalistica anche per le radio non comunitarie con la possibilità di avvalersi di programmi forniti da agenzie esterne o da altre testate o emittenti. Tale requisito può essere condizionato al fatturato e/o all'organico dell'emittente AM.
- Al fine di evitare criticità tecniche – derivanti dalla definizione di un paniere di servizi troppo ampio e in considerazione della limitatezza dello spazio di archiviazione disponibile nei dispositivi – che comporterebbero la necessità di implementare anche modifiche all'*hardware* dei dispositivi, un soggetto [Samsung] invita l'Autorità a limitare il perimetro dei SIG ai soli servizi che hanno effettivamente rilievo di interesse generale (eventualmente introducendo un numero massimo di servizi individuabili come SIG). In proposito, il medesimo soggetto rileva l'importanza del rispetto del principio di proporzionalità della regolamentazione, in un'ottica di equo contemperamento di contrapposte esigenze.
- Un soggetto [TIM] ritiene opportuno procedere a un affinamento della definizione di SIG, superando una visione ancorata a specifiche tecnologie trasmissive (ossia il DTT). In conformità al principio di neutralità tecnologica, la definizione dei SIG dovrebbe infatti fondarsi sulle caratteristiche funzionali e sull'utilità del contenuto per la collettività, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato per la sua erogazione (DTT, Internet o altro mezzo). In merito ai criteri adottati dall'Autorità per definire il paniere dei SIG, rilevando che non risulta presente una disamina degli stessi, il medesimo soggetto ritiene che, mentre il criterio della gratuità risulta assolutamente allineato con il fine ultimo "*di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile*" di cui all'art. 29, comma 1, del *Tusma*, non altrettanto si può affermare dei criteri che individuano solo alcune modalità e piattaforme di distribuzione dei servizi, che appaiono anzi dissonanti con lo scopo ultimo stabilito dal legislatore. Inoltre, lo stesso soggetto ritiene che l'esclusione esplicita delle *web tv*, tra l'altro senza una chiara definizione delle stesse, non appaia ragionevolmente motivata né *future-proof*, non potendo ad oggi escludersi che tramite tali fornitori di servizi audiovisivi su IP vengano offerti contenuti in grado di raggiungere l'obiettivo fissato dal legislatore. Lo stesso soggetto rileva, altresì, come il riferimento alla delibera n. 116/21/CONS, per quel che concerne i generi di programmazione, segni nuovamente lo stretto legame che l'Autorità intravede tra i SIG ed una sola tecnologia di



trasmissione, ossia il DTT. Più correttamente, ad avviso del medesimo soggetto, si dovrebbe far riferimento alle definizioni contenute nel *Tusma* di “programmazione generalista” e “programmazione tematica”, applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi senza alcun riferimento alla tecnologia di trasmissione sottostante. In sintesi, lo stesso soggetto invita l’Autorità ad adottare un approccio tecnologicamente neutrale che ancori la definizione di SIG unicamente al contenuto trasmesso e non alla piattaforma di distribuzione.

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D2: Si condividono le modalità e le tempistiche per la gestione della lista dei servizi di interesse generale?

- Con riferimento alle modalità operative relative alla gestione della lista dei SIG, un soggetto [Associazione Aeranti-Corallo] ritiene che le comunicazioni debbano essere formulate allegando autocertificazioni che comprovino la sussistenza dei requisiti previsti dalla regolamentazione, l’assenza in capo al legale rappresentante e agli altri amministratori di condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi, la non sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza, l’assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, il possesso dei titoli abilitativi di cui il richiedente è titolare.
- Con riferimento alle tempistiche inerenti alla gestione della lista dei SIG:
 - alcuni soggetti [Associazione Aeranti-Corallo, CO.N.N.A., Consultmedia, Discovery, Elemedia, Google, Laboradio, Carlo Tenga] condividono la previsione dell’Autorità;
 - sei soggetti ritengono che le tempistiche di implementazione vadano ridotte: cinque soggetti [Associazione TV Locali, CRTV, La7, Radio Zeta, RTL] ritengono utile ridurre i tempi previsti al punto 7 dell’Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS da 60 a 30 giorni e di conseguenza i tempi previsti al punto 8 da 90 a 60 giorni; un soggetto [Mediaset] sottolinea la necessità di un’implementazione del sistema più celere possibile, ritenendo auspicabile la riduzione delle tempistiche ipotizzate, da contenersi nei tempi minimi indispensabili; due soggetti [Radio Zeta, RTL] auspicano una riduzione dei tempi necessari alla gestione della lista dei SIG quanto meno in una fase iniziale, che appare di fondamentale importanza al fine di creare conoscenza nonché formare abitudini e affezione nell’utenza rispetto a uno strumento nuovo per le radio e invece già esistente e conosciuto per gli altri *player*.



- Due soggetti [Associazione Comunicazione Viva, Associazione Garda Viva] rilevano che l’approccio dell’Autorità al punto 11 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione, concernente l’aggiornamento della lista dei SIG, necessita di maggiore dettaglio sugli obblighi in capo ai produttori di apparati, così da assicurare aggiornamenti tempestivi e un accesso effettivo anche ai nuovi operatori radiofonici.
- Circa la comunicazione dei servizi da identificare quali SIG, alcuni soggetti [Associazione Comunicazione Viva, Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMItaliane, Angelo Brunero], pur rilevando come tale comunicazione rappresenti una possibilità utile a valorizzare i contenuti, ritengono importante che la stessa rimanga una scelta libera e non si trasformi in un obbligo o in un vincolo eccessivamente burocratico per gli operatori.
- Un soggetto [Associazione Comunicazione Viva] segnala una possibile criticità temporale: la periodicità annuale prevista per l’aggiornamento della lista dei SIG rischia, infatti, di non coordinarsi efficacemente con la revisione triennale delle Linee guida. Una tale asincronia potrebbe non risultare adeguata rispetto alla rapidità con cui evolvono le tecnologie e il mercato dei servizi digitali, limitando la capacità degli operatori – indipendentemente dallo *standard* impiegato o dalla banda di trasmissione utilizzata – di accedere con equità agli spazi di evidenza garantiti dalle regole sulla *prominence*. Analogamente, un altro soggetto [Associazione Garda Viva] evidenzia che la discrepanza temporale fra l’aggiornamento annuale della lista e la revisione triennale delle Linee guida rischia di creare uno scollamento tra regole e mercato, con il pericolo che le nuove tecnologie o iniziative non vengano adeguatamente valorizzate in tempi utili, compromettendo così l’equità concorrenziale tra operatori, a prescindere dal tipo di trasmissione o *standard* tecnico utilizzato.
- Circa la previsione concernente la comunicazione da parte dei fornitori di servizi di media dei servizi che rientrano nel paniere dei SIG, alcuni soggetti [Associazione Galileo News, Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMItaliane] ritengono sufficiente che tale comunicazione sia inviata *una tantum* all’atto della prima richiesta di inserimento del servizio nella lista e, se del caso, in occasione di modifiche intervenute successivamente.
- Con riferimento a quanto riportato al punto 11 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione nazionale, due soggetti [Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMItaliane] invitano l’Autorità a precisare gli obblighi per i produttori a seguito dell’avvenuto aggiornamento, in modo da consentire anche agli operatori radiofonici nuovi entranti un’adeguata *prominence* nei ricevitori. Gli stessi soggetti

ritengono inoltre opportuno che sia chiarito in che modo la cadenza annuale prevista per l'aggiornamento della lista influisca sulla revisione delle Linee guida, attualmente prevista solo ogni tre anni. Ad avviso dei medesimi soggetti, esiste infatti il rischio concreto che un intervallo di tempo così ampio risulti inadeguato rispetto alla rapidità con cui evolve il mercato, compromettendo la possibilità di assicurare pari possibilità di accesso a tutti gli operatori radiofonici, indipendentemente dalla banda di trasmissione e dallo *standard* tecnologico utilizzato.

– Alcuni soggetti [CO.N.N.A., Consultmedia, Discovery, Elemedia, Google, Laboradio, Carlo Tenga] condividono la proposta dell'Autorità per quel che concerne le modalità per la gestione della lista dei SIG.

– Non avendo partecipato ai lavori del Tavolo tecnico, un soggetto [Giorgio Marsiglio] ritiene di non essere in grado di valutare la portata della previsione concernente le modalità e le tempistiche per la gestione della lista dei SIG.

– Due soggetti [Radio Zeta, RTL] ribadiscono la necessità che tutti i contenuti SIG siano effettivamente diffusi attraverso le pertinenti piattaforme e di prevedere perciò quanto meno appositi campi, nel modulo da compilare al fine dell'inserimento nella lista dei SIG, per l'indicazione della data di rilascio del titolo abilitativo, dell'operatore di rete che trasporta il contenuto e della durata del relativo contratto, con obbligo di comunicazione di eventuali vicende estintive del titolo o del rapporto con l'operatore di rete.

– Un soggetto [Rai] non ravvede particolari criticità circa le modalità e le tempistiche proposte per la gestione della lista dei SIG.

– Un soggetto [Regional Radio] condivide la previsione dell'Autorità, richiamando quanto dichiarato in risposta alla domanda D1. Per quanto concerne la comunicazione che i fornitori di servizi di media devono inviare all'Autorità circa i propri servizi che rientrano nel paniere dei SIG, lo stesso soggetto ipotizza che tali informazioni possano in futuro essere rese visibili e facilmente reperibili nei menu delle RDS in FM, DAB+ e altri apparati; in tal caso, le informazioni da trasmettere e le modalità di comunicazione all'Autorità dovranno essere approfondite nell'ambito del Tavolo tecnico.

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D3: Si condivide l'individuazione dei dispositivi oggetto delle misure di prominence?

– Un soggetto [Anitec-Assinform] condivide l'esclusione esplicita di *smartphone*, *tablet*, *personal computer* e *console* di gioco, nonché delle radio domestiche e portatili,

in quanto necessaria ad assicurare coerenza ed equilibrio tra obiettivi normativi e campo di applicazione delle misure. Il medesimo soggetto condivide, altresì, la previsione relativa alla definizione di profili di dettaglio circa le categorie di prodotti da ricomprendere nell'ambito applicativo delle Linee guida, in quanto ciò consente di offrire maggiore chiarezza agli operatori economici coinvolti e di ridurre possibili dubbi interpretativi, oltre a rendere la presente regolamentazione più robusta nei confronti di future innovazioni tecnologiche.

– Un soggetto [Associazione Aeranti-Corallo] invita l'Autorità ad estendere il perimetro delle misure al fine di includervi anche *smart speaker* e radio domestiche e portatili, proponendo per queste ultime modalità di implementazione delle misure analoghe a quelle individuate per i dispositivi installati nei veicoli, in considerazione della similitudine dei *display* di tali dispositivi ed al fine di ottenere una presentazione dei contenuti agli utenti che sia uniforme sui vari *device* di fruizione.

– Un soggetto [Associazione Comunicazione Viva] osserva che l'esclusione di alcune tipologie di ricevitori, in particolare quelli domestici e portatili, può risultare giustificabile esclusivamente per i dispositivi analogici tradizionali privi di *display* con interfaccia grafica e di capacità di selezione visuale dei contenuti. Diversamente, ogni ricevitore digitale dotato di *display* con interfaccia visiva dovrebbe consentire l'identificazione e l'accesso agevolato ai SIG, in linea con i principi enunciati nell'articolo 29 del *Tusma*. Secondo il medesimo soggetto, eventuali esenzioni dovrebbero riguardare esclusivamente i dispositivi basilari, per i quali l'implementazione di tali previsioni risulti tecnicamente impossibile o non necessaria.

– Un soggetto [Associazione Garda Viva] condivide l'esclusione dei semplici apparecchi analogici privi di *display* (ad esempio, le radioline con scala parlante), ma non l'esclusione dei ricevitori domestici e portatili digitali dotati di schermo, che possono supportare la selezione e l'evidenziazione dei SIG. In caso contrario, si rischierebbe di disattendere l'articolo 29 del *Tusma* e l'obiettivo primario della *prominence* di assicurare pluralismo, diversità e libera scelta all'utenza.

– Due soggetti [Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMItaliane] condividono l'esclusione delle radioline portatili dalla regolamentazione dei SIG, ma ritengono questa esclusione ragionevole solo per i ricevitori portatili con scala parlante e non per quelli digitali aventi *display* con un'interfaccia di navigazione. Se così non fosse, verrebbe meno la corretta applicazione dell'articolo 29 del *Tusma*, con il conseguente non raggiungimento dello scopo di “assicurare alla più ampia utenza possibile il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione”.

- Due soggetti [Associazione TV Locali, CRTV] propongono di non prevedere esplicitamente l'esclusione dei dispositivi indicati ai punti 14 iii) e iv) dell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione nazionale (*smartphone, tablet, personal computer, console* di gioco) dal perimetro della delibera, ritenendo preferibile rimandarne la valutazione nell'ambito del Tavolo tecnico permanente – che ben si presta alla customizzazione delle regole ai diversi dispositivi, anche considerata la loro crescente rilevanza nelle abitudini di consumo del pubblico – e della revisione triennale delle Linee guida. Tale proposta è inoltre motivata dalla semplificazione introdotta nella delibera oggetto di consultazione, che prevede la necessità di dare adeguata collocazione a solo otto icone, rispetto al numero potenzialmente più elevato individuato dalla precedente delibera n. 390/24/CONS.
- Un soggetto [Angelo Brunero] condivide l'esclusione delle radioline portatili convenzionali dalla regolamentazione dei SIG, mentre ritiene non vadano esclusi i ricevitori cosiddetti “evoluti” o “*consumer* di fascia media”.
- Un soggetto [CO.N.N.A.] non condivide l'esclusione delle radio domestiche e portatili in quanto ritenuta penalizzante per gli utenti.
- Un soggetto [Consultmedia] ritiene che tra i dispositivi oggetto delle misure di *prominence* debbano essere inseriti anche gli *smart speaker*.
- Un soggetto [Discovery] esprime perplessità circa l'esclusione dei dispositivi che consentono l'accesso ai SIG solo a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente di un'offerta a pagamento caratterizzata da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media. L'esclusione di tali dispositivi rappresenterebbe per l'utente una ingiustificata disparità di trattamento poiché coloro i quali decideranno di fruire di contenuti audiovisivi mediante un'offerta a pagamento caratterizzata da un *bundle* tra dispositivi e servizi di media non avranno la possibilità di visualizzare in modalità prevalente i SIG, poiché – considerato che le più recenti abitudini di consumo evidenziano la tendenza ad accedere tramite tali tipologie di dispositivi anche agli altri contenuti televisivi e, quindi, anche ai SIG – è difficile che tali utenti possano consapevolmente decidere di modificare le proprie abitudini e fruire dei soli SIG mediante una modalità diversa rispetto a quella utilizzata di consueto. Ad avviso dello stesso soggetto, quindi, la citata esclusione tradirebbe il fine ultimo delle misure di *prominence*, permettendo solo ad alcuni utenti di poter visualizzare e accedere, con modalità prevalente, ai SIG, centrali nello sviluppo e nella formazione degli utenti. Il medesimo soggetto ritiene, pertanto, che l'ambito di applicazione della presente disciplina potrebbe includere tale tipologia di dispositivi, prevedendo misure *ad*

hoc che tengano conto delle differenti abitudini di consumo degli utenti e della differente configurazione delle interfacce.

– Un soggetto [DRM Consortium] non condivide l'esclusione delle radio domestiche e portatili dalla presente regolamentazione.

– Un soggetto [Elemedia] ritiene opportuno includere esplicitamente gli *smart speaker* tra i dispositivi per i quali esiste l'obbligo di fornire adeguato rilievo ai SIG poiché in ambiente domestico l'ascolto della radio avviene in misura sempre maggiore attraverso di essi. Inoltre, avendo la nuova bozza di delibera correttamente messo in evidenza l'opportunità di fornire *prominence* ai SIG distribuiti *online* includendo nella striscia dei SIG presente sui televisori connessi a Internet i soli servizi, nazionali e locali, distribuiti *online*, lo stesso soggetto ritiene parimenti necessario garantire *prominence* ai SIG radiofonici ascoltati *online* sugli *smart speaker*, vista l'importanza assunta da tali dispositivi nell'ascolto della radio.

– Un soggetto [Google] condivide l'impostazione proposta in merito alla definizione del perimetro applicativo delle misure di *prominence*, con particolare riferimento all'esclusione di dispositivi quali *smartphone*, *tablet*, *personal computer*, *console* da gioco, radio domestiche e radio portatili. Lo stesso soggetto ritiene tale scelta coerente con le caratteristiche funzionali di questi dispositivi, che non si configurano come piattaforme televisive, né come ambienti concepiti principalmente per l'accesso a contenuti audiovisivi e radiofonici. Il medesimo soggetto ritiene, inoltre, che le Linee guida sarebbero significativamente più chiare se l'elenco dei dispositivi esclusi menzionasse in modo esplicito anche gli assistenti vocali domestici, come Google Assistant, poiché una loro esclusione formale risulterebbe coerente con l'intento e la *ratio* della nuova versione delle Linee guida.

– Un soggetto [IIDEA] esprime sostanziale condivisione circa l'esclusione delle *console* di gioco dal novero dei dispositivi oggetto delle misure di *prominence*, dato che l'obiettivo principale delle *console* è offrire un'esperienza di gioco di alta qualità. Sebbene le applicazioni multimediali e di intrattenimento di terze parti possano essere disponibili sulle *console*, esse rappresentano, infatti, un elemento meramente accessorio e complementare, mentre la funzione principale del dispositivo rimane quella di gioco.³

³ In proposito, IIDEA rileva come tale conclusione sia stata condivisa anche in altre sedi, come il *Media Act* del Regno Unito, che ha chiarito che “la trasmissione di contenuti televisivi non può ancora essere considerata una funzione primaria delle console per videogiochi e, di conseguenza, non riteniamo proporzionato specificare il dispositivo come apparecchiatura per la televisione via Internet in questa fase”.

Va inoltre aggiunto che le *console* di videogiochi non posseggono sezioni multimediali che si presentino come un *app store* aperto e che tutti i servizi multimediali disponibili sono accessibili ai giocatori, ma i produttori di *console* non forniscono direttamente alcun contenuto. Inoltre, il medesimo soggetto rappresenta che per visualizzare o riprodurre in *streaming* i contenuti, l'utente deve avere un *account* o un abbonamento attivo con il relativo fornitore di servizi, circostanza che farebbe rientrare le *console* di gioco nella clausola di esclusione dei dispositivi che consentono l'accesso ai SIG solo a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente di un'offerta a pagamento caratterizzata da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media.

– Un soggetto [La7] ritiene che solo in questa prima fase vadano esclusi *smartphone*, *tablet*, *personal computer* e *console* di gioco e che il perimetro dei dispositivi oggetto delle misure sia rivalutato trascorsi tre anni dalla pubblicazione delle Linee guida.

– Un soggetto [Laboradio] condivide l'individuazione dei dispositivi oggetto delle misure di *prominence*.

– Con riferimento ai ricevitori radio, un soggetto [Giorgio Marsiglio] non condivide la limitazione ai soli ricevitori installati nei veicoli ed evidenzia l'opportunità di includere nel perimetro dei dispositivi oggetto delle misure di *prominence* anche gli altri radiorecettori comunque dotati di interfaccia di navigazione.

– Un soggetto [Mediaset] ritiene che l'esclusione di *smartphone* e *tablet* possa essere giustificata in un'ottica esclusivamente transitoria, di breve periodo, e che il tema dovrebbe, comunque, essere affrontato nel contesto della revisione delle Linee guida, anche nell'ambito del Tavolo tecnico permanente.

– Due soggetti [Radio Zeta, RTL] ritengono che debbano essere inclusi tra i dispositivi oggetto delle misure di *prominence* anche gli *smart speaker* dotati di *display*, dal momento che questi apparati rappresentano un'alternativa ormai diffusa ai tradizionali apparecchi domestici per l'ascolto della radio. I medesimi soggetti esprimono condivisione circa l'esclusione, in prima istanza, delle radio domestiche e delle radio portatili dai dispositivi oggetto della presente regolamentazione.

– Un soggetto [Rai] condivide la conferma di alcuni dispositivi come oggetto delle misure di *prominence* (quali i televisori connettabili a Internet, i *decoder* televisivi terrestri e satellitari, i dispositivi che si collegano a un apparecchio televisivo o a uno schermo al fine di fornire accesso a servizi di media audiovisivi e radiofonici – *dongle* e *box set* – e i dispositivi installati nei veicoli – autoradio e sistemi di *infotainment*). Tuttavia, a parere dello stesso soggetto, potrebbe meritare una riconsiderazione

l'esclusione di un insieme di dispositivi ugualmente rilevanti, in quanto parte integrante delle diete mediali del pubblico, che per effetto della delibera n. 390/24/CONS erano stati individuati come destinatari delle misure (in particolar modo *smartphone* e *tablet* e, in parte, anche *console* di gioco e radio domestiche e portatili). Il medesimo soggetto propone quindi di rinviare la decisione sulla rimozione dei dispositivi indicati ai punti 14 iii) e iv) dell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione nazionale dal novero di quelli individuati come destinatari delle misure e di affrontare la discussione sulle modalità di implementazione della *prominence* per i SIG, su questi e su altri – eventuali nuovi – dispositivi, nell'ambito dei lavori del *Tavolo tecnico SIG*, la cui durata è prolungata e meglio si presta alla customizzazione delle regole ai diversi dispositivi, anche in una logica di sviluppo evolutivo, data proprio la loro crescente rilevanza nelle abitudini di consumo del pubblico. Tale proposta è inoltre motivata dalla semplificazione introdotta nella delibera oggetto di consultazione, che prevede la necessità di dare adeguata collocazione a solo otto icone, rispetto al numero potenzialmente più elevato individuato dalla precedente delibera n. 390/24/CONS.

- Un soggetto [Rai] condivide la proposta di non pubblicare un elenco puntuale dei dispositivi oggetto delle norme di implementazione della *prominence*, ma di pubblicare le sole categorie di appartenenza di tali *device* (ad esempio, *smart tv*, *decoder*, *dongle*).
- Un soggetto [Regional Radio] rileva che la proposta di non includere, in prima istanza, tra i dispositivi oggetto delle misure di *prominence*, le radio domestiche e le radio portatili deve valere solo per i dispositivi semplici e a bassissimo costo e che questa esclusione non deve essere estesa a dispositivi più evoluti e professionali. Inoltre, lo stesso soggetto ritiene non chiara la distinzione tra “i dispositivi installati nei veicoli, quali le autoradio e i sistemi di *in-car infotainment*”, supponendo che una autoradio sia un dispositivo che possa solo ricevere AM, FM, DAB+ e (ipoteticamente) DRM30. Andrebbe quindi specificato, secondo il medesimo soggetto, che un sistema di *in-car infotainment*, in assenza dell'autoradio intesa come dispositivo autonomo, debba includere anche le funzioni di ricezione di segnali AM, FM, DAB+ e che non debba distrarre l'utente dalla guida; questo ai fini della sicurezza stradale, notoriamente inficiata dall'uso alla guida di dispositivi con schermo tattile.
- Un soggetto [Samsung] condivide la scelta di escludere dall'ambito di applicazione delle Linee guida *smartphone*, *tablet*, *personal computer*, *console* di gioco, radio domestiche e radio portatili, in quanto tali dispositivi non sono concepiti per consentire l'accesso ai SIG.



– Un soggetto [Sky] condivide l'esclusione dalle Linee guida dei “*dispositivi che consentono l'accesso ai SIG solo a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente di un'offerta a pagamento caratterizzata da un bundle tra dispositivo e servizi di media*”. Tale esclusione appare idonea, secondo lo stesso soggetto, ad evitare un'ingiustificata compromissione della libertà imprenditoriale (nonché editoriale, per quanto concerne l'organizzazione delle interfacce utente) di quei soggetti che, come Sky, commercializzano offerte di contenuti audiovisivi a pagamento – in particolare via satellite e via IP – in *bundle* con un dispositivo.

– Un soggetto [Carlo Tenga] condivide l'individuazione dei dispositivi oggetto delle misure di *prominence*.

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D4: Si condivide l'individuazione dei destinatari degli obblighi di prominence?

– Un soggetto [Anitec-Assinform] condivide la scelta e le relative motivazioni di non prevedere la pubblicazione di un elenco nominale dei soggetti destinatari delle misure.

– Un soggetto [Associazione Aeranti-Corallo] ritiene che i destinatari delle misure debbano essere tutti i produttori dei dispositivi oggetto delle misure stesse, nonché i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici (compresi quelli radiofonici diffusi in FM).

– Alcuni soggetti [Associazione Comunicazione Viva, Associazione Garda Viva, Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMitaliane] non condividono la proposta dell'Autorità in quanto ritengono vadano ricompresi anche i produttori dei ricevitori dotati di interfaccia grafica o *display*.

– Affinché produttori e fornitori del sistema operativo e fornitori dell'interfaccia utente pongano in essere le soluzioni più idonee a garantire, nell'interesse del pubblico, il pieno rispetto delle disposizioni, due soggetti [Associazione TV Locali, CRTV] ritengono che oltre ai produttori dei dispositivi oggetto delle misure, debbano essere ricompresi, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle regole in tema di *prominence*, anche i fornitori dei sistemi operativi e i fornitori delle interfacce utente. Gli stessi soggetti rilevano, infatti, come nel mercato dei dispositivi oggetto delle misure si verifichino diverse casistiche relativamente ai rapporti tra costruttori di apparati e fornitori dei sistemi operativi e delle interfacce utente: *i)* il produttore del dispositivo coincide con il fornitore del sistema operativo e con il fornitore dell'interfaccia; *ii)* il produttore del dispositivo integra un sistema operativo di terzi, che sviluppa – direttamente o tramite ulteriori terze parti – l'interfaccia utente (come nel caso precedente, è sempre il produttore del

dispositivo che stabilisce e controlla che cosa viene fatto con l'interfaccia utente, o direttamente o tramite un contratto); *iii*) il produttore utilizza come interfaccia utente quella fornita direttamente dal fornitore del sistema operativo (in questo caso, il fornitore dell'interfaccia coincide con il fornitore del sistema operativo).

– Un soggetto [CO.N.N.A.] non condivide la proposta dell'Autorità in quanto ritiene vadano inclusi anche i produttori di radio domestiche e portatili.

– Un soggetto [Consultmedia] ritiene che tra i destinatari degli obblighi di *prominence* debbano essere inserite anche le piattaforme di aggregazione di flussi *streaming* radiofonici (i cosiddetti aggregatori, ad esempio TuneIn), che svolgono un ruolo essenziale di mediazione, in particolare sui sistemi di *in-car infotainment*.

– Un soggetto [Discovery] ritiene che, oltre ai soggetti già individuati nelle Linee guida, dovrebbero essere destinatari degli obblighi di *prominence* anche gli operatori di mercato che consentono l'accesso ai servizi di media solo a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente di un'offerta a pagamento caratterizzata da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media.

– Alcuni soggetti [Elemedia, Radio Zeta, RTL] ritengono che tra i destinatari delle misure dovrebbero essere inclusi anche i produttori di *smart speaker*.

– Un soggetto [Google] condivide la proposta di revisione dei destinatari degli obblighi di *prominence*, con riguardo in particolare all'esclusione dei “*soggetti che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente*”. Secondo Google, tale modifica risulta coerente con le osservazioni e il parere circostanziato trasmessi all'Autorità dalla Commissione europea il 12 luglio 2023, ai sensi rispettivamente degli articoli 5(2) e 6(2) della direttiva (UE) 2015/1535. Lo stesso soggetto rileva, infatti, che i soggetti che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente si qualificano come prestatori di servizi della società dell'informazione, e che, qualora stabiliti in un altro Stato membro, gli stessi non possono essere assoggettati ad obblighi di *prominence* da parte di autorità nazionali, pena la violazione del principio del paese d'origine sancito dall'articolo 3 della direttiva *e-commerce*. Il medesimo soggetto suggerisce, inoltre, di richiamare, anche nel paragrafo relativo ai soggetti destinatari delle misure, le esclusioni già chiaramente indicate nel paragrafo 4 relativamente ai dispositivi oggetto delle misure (*smartphone, tablet, personal computer e console* di gioco), al fine di evitare incertezze interpretative e assicurare coerenza interna al testo.

– Un soggetto [La7] condivide l'impostazione dell'Autorità nello stabilire che i destinatari delle disposizioni previste nelle Linee guida siano i produttori dei dispositivi idonei alla ricezione di segnali audiovisivi e radiofonici in quanto responsabili in solido con coloro che realizzano le interfacce del corretto funzionamento dei dispositivi e delle interfacce oggetto del presente provvedimento. Lo stesso soggetto rileva come nel mercato dei dispositivi oggetto delle misure si verifichino diverse casistiche relativamente ai rapporti tra costruttori di apparati e fornitori delle interfacce: *i)* il produttore del dispositivo coincide con il fornitore del sistema operativo e con il fornitore dell'interfaccia; *ii)* il produttore del dispositivo integra un sistema operativo di terzi, che sviluppa – direttamente o tramite ulteriori terze parti – l'interfaccia utente (come nel caso precedente, è sempre il produttore del dispositivo che stabilisce e controlla che cosa viene fatto con l'interfaccia utente, o direttamente o tramite un contratto); *iii)* il produttore utilizza come interfaccia utente quella fornita direttamente dal fornitore del sistema operativo (in questo caso, il fornitore dell'interfaccia coincide con il fornitore del sistema operativo). In tutti i casi sopra descritti la catena delle responsabilità passa sempre dal produttore del dispositivo, direttamente o tramite rapporto contrattuale (responsabilità in solido). Conseguentemente, la garanzia sul corretto funzionamento di un dispositivo è a carico del produttore che è anche colui che ne controlla l'aggiornamento *software* e lo esegue. Qualunque aggiornamento *software* è gestito solo e direttamente dal produttore che ne è responsabile nei confronti dell'utente. Alla luce di ciò, il medesimo soggetto condivide quindi che i destinatari del provvedimento siano di fatto i produttori dei dispositivi che dovranno preoccuparsi di coinvolgere i soggetti terzi, eventualmente presenti nella realizzazione del dispositivo, che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente.

– Alcuni soggetti [Laboradio, Regional Radio, Carlo Tenga] condividono la proposta dell'Autorità concernente l'individuazione dei destinatari degli obblighi di *prominence*.

– Non avendo partecipato ai lavori del Tavolo tecnico, un soggetto [Giorgio Marsiglio] ritiene di non essere in grado di valutare la portata della previsione concernente l'individuazione dei destinatari degli obblighi di *prominence*.

– Un soggetto [Mediaset] ritiene debba essere considerata anche la posizione del soggetto che fornisce l'interfaccia utente. Benché, verosimilmente, tanto l'installazione quanto l'aggiornamento del *software* presente nell'apparecchio avvengano sotto il controllo del produttore, previsto in via contrattuale, la menzione anche del fornitore dell'interfaccia utente e del fornitore di sistema operativo tra i soggetti tenuti all'osservanza delle regole in tema di *prominence* stimolerà produttori e fornitori dell'interfaccia utente a porre in essere le soluzioni più idonee a garantire, nell'interesse



del pubblico, il pieno rispetto delle medesime disposizioni. Lo stesso soggetto ritiene che la responsabilità nell'applicazione delle Linee guida ricada in modo diretto nei confronti del soggetto che ha immesso nel mercato nazionale l'apparato (tale soggetto è anche direttamente responsabile verso l'utente finale di rispettare i termini di esecuzione della relativa garanzia); tale soggetto potrà poi rivalersi, se necessario, verso gli altri soggetti della catena del valore, i quali, sulla base dei contratti in essere, sono tenuti al rispetto delle Linee guida in relazione ai *software* installati e aggiornati sui medesimi apparati.

– Nei limiti di quanto evidenziato in risposta alla domanda D3 in relazione ad alcune classi di dispositivi per i quali propone la rimozione dal novero di quelli oggetto delle misure di *prominence* e dei relativi produttori, un soggetto [Rai] concorda con l'inserimento, tra i destinatari degli obblighi, dei produttori dei dispositivi ma riscontra una potenziale criticità ai fini dell'efficacia delle misure di *prominence*. Infatti, per quanto riguarda i produttori di dispositivi, si possono individuare almeno tre casistiche: *i*) il produttore del dispositivo coincide con il fornitore del sistema operativo e con il fornitore dell'interfaccia utente; *ii*) il produttore del dispositivo integra un sistema operativo di terzi, che sviluppa – direttamente o tramite ulteriori terze parti – l'interfaccia utente (in questo caso è il produttore del dispositivo che stabilisce e controlla che cosa viene fatto con l'interfaccia utente, o direttamente o tramite un contratto); *iii*) il produttore utilizza come interfaccia utente quella fornita direttamente dal fornitore del sistema operativo (in questo caso, il fornitore dell'interfaccia utente coincide con il fornitore del sistema operativo). Nella bozza oggetto di consultazione, tuttavia, il fornitore del sistema operativo e il fornitore dell'interfaccia utente non figurano espressamente tra i destinatari degli obblighi di *prominence*. Pertanto, secondo il medesimo soggetto, mentre nel caso *i*) è chiaramente individuabile il destinatario delle misure di *prominence*, ed è il produttore del dispositivo, nei casi *ii*) e *iii*) (o anche nei casi non espressamente menzionati), i destinatari degli obblighi di *prominence* non possono che essere anche gli altri soggetti della filiera. Se tali soggetti non fossero ricompresi tra i destinatari degli obblighi di *prominence*, lo stesso soggetto ritiene che vi sarebbe il concreto rischio di favorire intenti elusivi della disciplina regolatoria. Pertanto, il medesimo soggetto considera necessario estendere gli obblighi di *prominence* a tutti i soggetti che determinano, a vario titolo, le modalità di realizzazione, gestione e manutenzione dell'interfaccia utente. In particolare, il coinvolgimento di tali soggetti potrebbe avvenire tramite l'attribuzione ad essi della responsabilità per la complessiva implementazione degli obblighi di *prominence*, salva la dimostrazione da parte di ciascuno di essi di aver adempiuto per la parte di relativa competenza. Secondo lo stesso soggetto, si potrebbe pertanto prevedere quanto segue: *a*) gli obblighi previsti dal Regolamento si applicano a tutti i soggetti che determinano, a vario titolo, le modalità di realizzazione, gestione e manutenzione dell'interfaccia utente; *b*) in caso di inadempimento, tutti i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, salva la



dimostrazione di avere adempiuto agli obblighi di propria competenza secondo la massima diligenza possibile e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire o rimuovere la violazione; c) i predetti soggetti sono tenuti ad adottare misure di coordinamento e cooperazione (anche mediante accordi tecnici o contrattuali) per garantire il corretto adempimento agli obblighi di *prominence*; d) l'Autorità, in sede istruttoria, valuta l'effettiva portata dei contributi di ciascun soggetto, anche richiedendo la documentazione necessaria a verificare l'effettiva distribuzione dei ruoli e l'idoneità di quest'ultima al raggiungimento degli obiettivi di *prominence*. In proposito, il medesimo soggetto evidenzia di avere in essere contratti commerciali, destinati al posizionamento delle proprie *app* sulle *home page* dei *device*, non soltanto con soggetti che sono responsabili sia della produzione dell'*hardware*, sia della realizzazione e gestione dell'interfaccia, ma anche solo con gli sviluppatori delle interfacce e non con i singoli produttori dei dispositivi.

– Un soggetto [Samsung] ritiene necessario prevedere esplicitamente l'esclusione dei produttori di *smartphone*, *tablet*, *personal computer* e *console* di gioco dai destinatari degli obblighi, suggerendo di richiamare quanto previsto dal paragrafo relativo ai dispositivi esclusi dalle misure, al fine di evitare incertezze interpretative e assicurare maggiore coerenza al testo.

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D5: Si condividono le modalità implementative definite per assicurare la prominence dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale?

– Un soggetto [Anitec-Assinform] non condivide le modalità implementative proposte, in quanto lo schema applicativo presentato (sostanzialmente invariato rispetto a quello vigente per struttura e numerosità di icone da presentare sulla *home page* dei dispositivi) non supera le criticità già segnalate in termini di proporzionalità e applicabilità delle misure nel contesto normativo, economico e di mercato in cui si collocano le attività degli operatori economici indicati come soggetti responsabili, nonché in termini di complessità tecniche realizzative e di costi di implementazione a carico della filiera produttiva. Sebbene valutati in modo positivo le previsioni volte a rimuovere le duplicazioni dei punti di accesso ai contenuti trasmessi in modalità *broadcast* e ad escludere la preinstallazione delle diverse applicazioni di *prominence*, lo stesso soggetto ritiene che prevedere l'inserimento in *home page* di un'intera striscia di applicazioni o icone dedicata all'accesso ai SIG sia ancora molto lontano dal poter rappresentare un modello applicabile da parte dei produttori di dispositivi e dai fornitori di interfacce utente o desiderabile per i consumatori italiani. In proposito, il medesimo soggetto richiama che, al di là delle possibili diverse applicazioni o contenuti presentati, la struttura di base,

L'organizzazione generale degli spazi e le funzionalità delle interfacce utente sono standardizzate su scala internazionale, sia nel caso di sistemi proprietari, sia nel caso di sistemi forniti da soggetti terzi che operano in Europa, sui quali, tra l'altro, i produttori di dispositivi non hanno alcun controllo. Alla luce di ciò, secondo lo stesso soggetto, le modalità implementative proposte determinano, nella sostanza, l'impossibilità per i produttori di dispositivi di continuare ad utilizzare piattaforme standardizzate, imponendo invece la configurazione di un'interfaccia dedicata ai soli prodotti destinati al mercato italiano. A parere dello stesso soggetto quanto sopra comporta: *i)* la creazione di una barriera di ingresso ai prodotti di provenienza europea e la segmentazione del mercato interno, in contrasto con il principio secondo il quale un prodotto originario di un altro Stato membro o proveniente da paesi terzi e che in tale Stato si trova in libera pratica deve poter essere importato e commercializzato anche negli altri Stati membri; *ii)* l'imposizione di oneri non proporzionati a carico dei produttori di dispositivi per l'adattamento su base nazionale dei sistemi di interfaccia utente in uso e la revisione degli accordi commerciali con i diversi operatori economici che compongono la catena del valore del settore; *iii)* rischi di disinvestimento e di abbandono del mercato italiano da parte di alcuni produttori in quanto non più sostenibile per le attività di impresa, con la conseguente riduzione della pluralità dell'offerta, a danno tanto degli utenti quanto del sistema economico nazionale. Alla luce delle suesposte considerazioni, il medesimo soggetto invita l'Autorità a prendere in considerazione l'adozione di una soluzione tecnica in grado di limitare oneri e complessità a carico dei fornitori di dispositivi, garantire compatibilità con il modello di funzionamento della catena del valore ed evitare la creazione di barriere di mercato entro i confini dell'Unione. A questo proposito, il medesimo soggetto afferma che l'adozione di una singola applicazione aggregatrice dei SIG sviluppata e gestita dagli stessi fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici resta la soluzione tecnica idonea a risolvere le criticità ancora sussistenti e rendere le modalità attuative conformi al diritto dell'Unione europea e rispettose del principio di proporzionalità. Lo stesso soggetto propone, in subordine, di prevedere un unico punto di accesso, ossia un unico contenitore, visibile e riconoscibile, da cui poter accedere alle applicazioni dei SIG, gestito dai soggetti fornitori dell'interfaccia utente, senza imporre specifici vincoli tecnici sulla struttura e sull'aspetto dell'interfaccia. Tale proposta tiene conto anche della natura diversificata del mercato delle interfacce utente e dei dispositivi di fruizione e della circostanza che le modifiche sulle interfacce utente, in alcuni casi, possono essere effettuate dal produttore del dispositivo, mentre, in altri casi, è necessario l'intervento del gestore dell'interfaccia stessa. Sul punto, il medesimo soggetto rileva, inoltre, come anche i rapporti tra i fornitori di interfaccia e i fornitori di dispositivi siano diversi a seconda dei casi e delle diverse tipologie di dispositivi e di interfacce.

– Un soggetto [Associazione Aeranti-Corallo] ritiene che occorra prevedere, su ogni tipologia di dispositivo oggetto delle misure, diverse, simultanee, modalità per l’accesso ai diversi servizi locali e nazionali. A tal fine, il medesimo soggetto propone di prevedere nella prima schermata della *home page* del dispositivo: *i*) in uno spazio pari ad almeno il 50% della superficie (con eventuale visualizzazione a scorrimento), le icone di tutti i fornitori di servizi di media nazionali e locali che si trovano collocati nel primo arco di numerazione LCN, ordinati secondo la posizione del primo LCN assegnato al relativo editore, con a seguire, un’icona dalla quale è possibile accedere alle icone dei fornitori nazionali e locali collocati negli archi di numerazione LCN successivi al primo; *ii*) un telecomando virtuale con tastiera numerica, immediatamente visualizzabile, che consenta di accedere ai diversi fornitori di servizi di media nazionali e locali digitando la relativa numerazione LCN; *iii*) un’icona relativa alla televisione digitale terrestre, selezionando la quale sia possibile accedere ad un’icona unica per tutti i fornitori di servizi di media nazionali (ordinati secondo le rispettive numerazioni LCN) e subito dopo un’icona unica per tutti i fornitori di servizi di media locali presenti nell’area tecnica dove è ubicato il dispositivo ricevente (ordinati secondo le rispettive numerazioni LCN), *iv*) un’icona unica per i fornitori di servizi di media locali delle varie aree tecniche (posizionate subito dopo l’icona delle televisioni nazionali), selezionando la quale è possibile accedere ad un’icona dei fornitori di servizi di media locali di ogni singola area tecnica (ordinati secondo le rispettive numerazioni LCN). Per quanto riguarda i fornitori di servizi di media locali, lo stesso soggetto ritiene che andrebbero definite modalità tecniche che consentano di ricevere esclusivamente i servizi dell’area tecnica di cui alla delibera n. 39/19/CONS dove è ubicato il dispositivo ricevente. Il medesimo soggetto evidenzia, altresì, che un ordine diverso da quello delle numerazioni LCN sarebbe non accettabile in quanto comporterebbe, nella sostanza, una disapplicazione della delibera n. 116/21/CONS e penalizzerebbe ingiustificatamente i fornitori di servizi di media locali collocati nelle numerazioni LCN in posizioni anteriori ad alcuni fornitori di servizi di media nazionali, rischiando di non tenere conto delle abitudini degli utenti e di realizzare un nuovo piano di numerazione in contrasto con quello vigente.

– Un soggetto [Associazione Comunicazione Viva] ritiene che la soluzione dell’icona dedicata ai contenuti radiofonici – pur valutata positivamente – dovrebbe essere estesa anche a tutti i dispositivi dotati di *display* e comandi digitali, non solo ai sistemi presenti nei veicoli, al fine di garantire una modalità di accesso uniforme e immediata ai servizi radiofonici diffusi in modalità *broadcasting*, indipendentemente dal tipo di ricevitore utilizzato. Analogamente, un altro soggetto [Associazione Garda Viva] ritiene che l’adozione di un’icona “Radio” dedicata sia la scelta migliore, soluzione che non dovrebbe limitarsi agli apparati installati nei veicoli ma dovrebbe essere resa obbligatoria anche per i dispositivi domestici evoluti con *display*. Solo in questo modo si garantisce

coerenza con i principi generali della delibera e si estende il beneficio della *prominence* anche alla ricezione radiofonica tradizionale in modalità *broadcasting*.

– Circa l'icona prevista per i SIG radiofonici trasmessi *online*, alcuni soggetti [Associazione Comunicazione Viva, Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMitaliane, Angelo Brunero, DRM Consortium] ritengono tale previsione accettabile, purché non venga intesa in senso restrittivo: la ricezione radiofonica tradizionale (AM/FM/DRM) non va penalizzata. Due soggetti [Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMitaliane] invitano l'Autorità a prevedere una icona "Radio" anche nei ricevitori aventi controlli digitali riportati su *display* atti alla ricezione dei servizi in modalità *broadcasting*, similmente a quanto previsto per i dispositivi installati nei veicoli.

– Al fine di tenere in considerazione le abitudini e le preferenze degli utenti, rispettando l'ordine LCN per il primo servizio offerto in digitale terrestre di ogni fornitore, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali, due soggetti [Associazione TV Locali, CRTV] propongono di prevedere, per quanto concerne le modalità implementative delle misure di *prominence*, all'interno dell'icona "Tv locali" di cui al punto 17.iii. dell'Allegato A alla delibera in consultazione, oltre alla lista delle emittenti locali *online* che rispettano i requisiti previsti dal DPR 23 agosto 2017, n. 146, posizionate in ordine di attribuzione del primo numero LCN del servizio diffuso in digitale terrestre, la presenza di un'icona di secondo livello "Altri Servizi Locali", tramite la quale l'utente può accedere ai fornitori di SIG audiovisivi locali distribuiti *online* definiti dalla seconda categoria di televisioni locali *online*, individuata dal possesso dei quattro requisiti indicati (i tre previsti dalla delibera più il requisito proposto in risposta alla domanda D1, concernente il numero dei giornalisti). Inoltre, secondo i medesimi soggetti, al fine di garantire il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali, l'icona "Tv locali" deve essere posizionata immediatamente dopo le icone dei fornitori dei servizi audiovisivi generalisti nazionali e prima dell'icona "Tv nazionali".

– In relazione alle tre icone "TV locali", "TV nazionali" e "Radio", alcuni soggetti [Associazione TV Locali, CRTV, La7, Mediaset] invitano a prevedere, come avviene per le icone dei SIG audiovisivi generalisti, un raggruppamento unico per editore e non per servizio, al fine di non ricomprendere in una categoria un fornitore già compreso in una precedente categoria, facilitando così l'accesso degli utenti e rendendo il sistema più semplice e ordinato. I medesimi soggetti ritengono altresì necessario eliminare al punto 17 dell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione nazionale il termine "eventualmente", in quanto tale avverbio lascerebbe supporre che l'installazione

dell’“icona DTT” sia “eventuale”, e non, come invece è, obbligatoria e ricondurre il posizionamento dell’icona di cui al *Regolamento icona DTT* allo spazio riservato ai SIG.

– Pur ritenendo opportuna la semplificazione introdotta dalla possibilità che l’icona definita dal *Regolamento icona DTT* consenta di accedere ai canali sia del digitale terrestre sia del satellite, alcuni soggetti [Associazione TV Locali, CRTV, La7, Rai] rilevano come sia necessario, una volta eliminata l’icona “Sat” di cui al punto 21 ii. dell’Allegato A alla delibera n. 390/24/CONS, rendere obbligatorio, e non più opzionale, nei dispositivi che dispongono del sintonizzatore satellitare, l’accesso ai canali distribuiti su piattaforma satellitare mediante l’icona di cui al *Regolamento icona DTT*; in caso contrario, infatti, l’utente non avrebbe modo di accedere a questa piattaforma.

– Al fine di agevolare i produttori nel processo di implementazione delle misure di *prominence*, riducendone sensibilmente l’onere, alcuni soggetti [Associazione TV Locali, CRTV, La7, Rai] propongono una ulteriore modalità attuativa al citato punto 17, consistente nella possibilità – in alternativa a quanto proposto al punto 16 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione nazionale – di adattare una striscia già esistente immediatamente visibile nella *home page* del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all’utente, sovrastante o sottostante la striscia dove sono collocate le applicazioni degli OTT, al fine di ospitare le applicazioni dei SIG non a scorrimento.

– Alcuni soggetti [Associazione TV Locali, CRTV, La7, Mediaset] ritengono indispensabile che venga chiarito esplicitamente che i produttori non devono essere responsabili della realizzazione delle applicazioni dei SIG, responsabilità che è invece demandata ai cinque editori dei canali generalisti nazionali e agli aggregatori-intermediari unici rispettivamente per l’applicazione “TV locali”, “TV nazionali” e “Radio” (la cui identificazione deve essere riconosciuta dall’Autorità). I produttori sono esclusivamente responsabili del posizionamento di queste applicazioni nella *home page*, nella porzione di spazio riservata ai SIG.

– Con riferimento agli aggregatori-intermediari per la realizzazione delle applicazioni di aggregazione-intermediazione, alcuni soggetti [Associazione TV Locali, CRTV, La7] sottolineano l’importanza della loro immediata identificazione e riconoscimento da parte dell’Autorità. Gli aggregatori-intermediari devono garantire a tutti i SIG afferenti a ciascun raggruppamento l’integrazione della propria offerta *online* mediante una applicazione in grado di integrare le applicazioni di ciascun SIG di quel raggruppamento e fungono da intermediario verso i costruttori. Due soggetti [Associazione TV Locali, CRTV] rilevano che l’aggregatore-intermediario: i) svolge una attività tecnica di sviluppo, gestione e manutenzione delle applicazioni sia *back-end* che *front-end* da

integrare nei sistemi operativi oggetto del provvedimento; *ii*) prevede aggiornamenti periodici per garantire il tempestivo inserimento delle applicazioni dei SIG nell'applicazione di aggregazione e il loro aggiornamento; *iii*) è esentato da qualsivoglia responsabilità editoriale rispetto ai contenuti erogati agli utenti.

– Alcuni soggetti [Associazione TV Locali, CRTV, La7, Mediaset] invitano l'Autorità a chiarire che, nel caso in cui alcune applicazioni non fossero immediatamente disponibili al momento di entrata in vigore dell'atto oggetto di consultazione, i soggetti tenuti dovranno provvedere all'inserimento delle stesse in *home page* entro un termine ragionevole dalla data di conoscenza dell'effettiva disponibilità e compatibilmente con le modalità di aggiornamento delle *home page*.

– Un soggetto [CO.N.N.A.] non condivide la proposta dell'Autorità in quanto ritiene che le icone "Tv nazionali" e "Tv locali" debbano essere in evidenza maggiore rispetto ai fornitori di servizi audiovisivi generalisti distribuiti *online*, i quali dovrebbero retrocedere almeno in terza posizione.

– Due soggetti [Consultmedia, Laboradio] ritengono opportuna l'adozione di un'unica denominazione per ciascun SIG su tutte le piattaforme, in conformità a quanto stabilito dal Ministero competente e riportato nel relativo titolo autorizzatorio, al fine di evitare la messa in atto di pratiche volte a influenzare l'ordinamento degli elenchi (ad esempio, l'anteposizione di caratteri speciali non facenti parte della denominazione ufficiale autorizzata dall'autorità preposta).

– Un soggetto [Discovery] concorda parzialmente con la proposta dell'Autorità e auspica che venga inserita anche una sezione contenente un'unica icona specificatamente dedicata al genere programmazione "bambini e ragazzi" e contenente, pertanto, tutti i canali della televisione digitale terrestre dedicati a tale genere di programmazione. Infatti, i programmi "bambini e ragazzi" sono destinati ad un pubblico di minori che, per propria natura, è meritevole di maggiori attenzioni e premure e che andrebbe, pertanto, guidato ad un più facile accesso ai canali – gratuiti, che non nuocciono allo sviluppo fisico, psichico e morale dei bambini e su cui vigila l'Autorità – ad esso specificatamente dedicati. Di contro, ossia se non si prevedesse una specifica sezione, il medesimo soggetto rileva come i bambini, disorientati dalle diverse icone e contenuti, potrebbero accedere a servizi a pagamento e/o a servizi a loro non esclusivamente destinati e pertanto privi delle garanzie e tutele dedicate. In alternativa, lo stesso soggetto invita l'Autorità a garantire un adeguato rilievo e una facilitazione nell'accesso ai canali dedicati al genere "bambini e ragazzi"; in particolare, qualora un fornitore di SIG risulti controllato o partecipato dal punto di vista societario da un altro fornitore di SIG che edita canali generalisti, si



dovrebbe assicurare la possibilità che le icone dei canali destinati ai bambini e ai ragazzi del primo fornitore siano visibili all'interno dell'icona specificamente dedicata al secondo fornitore di canali generalisti. In proposito, lo stesso soggetto sottolinea la dinamica in contrazione del mercato degli investimenti pubblicitari effettuati sui canali dedicati a bambini e ragazzi – in controtendenza rispetto all'andamento degli investimenti pubblicitari totali del settore televisivo, in costante crescita annua – a conferma di come, di recente, gli investitori preferiscano indirizzare i propri investimenti pubblicitari su mezzi di comunicazione diversi rispetto al mezzo televisivo. Circa l'identificazione delle icone proposte dall'Autorità per l'implementazione delle misure di *prominence*, il medesimo soggetto suggerisce di prevedere per la denominazione delle stesse, in alcuni casi, il nome del marchio piuttosto che il nome del fornitore del servizio di media, in quanto il *brand* del canale risulta di più immediata riconoscibilità per l'utente o di lasciare la scelta della denominazione dell'icona al fornitore del servizio. Lo stesso soggetto esprime anche un dubbio operativo circa la collocazione dei canali della *joint venture* Boing, che ha un rapporto societario – ma non editoriale – sia con Mediaset che con Warner Bros. Discovery e, pertanto, meriterebbe giusta collocazione nei contenitori di entrambi i fornitori.

– In considerazione delle osservazioni illustrate in risposta alle domande D3 e D4, un soggetto [Elemedia] ritiene opportuno aggiungere un'indicazione sulla modalità con la quale fornire adeguato rilievo ai servizi radiofonici sugli *smart speaker* dotati di schermo. Per tali dispositivi, lo stesso soggetto propone di introdurre l'obbligo di visualizzare una icona denominata “Radio”, avente la stessa dimensione delle altre icone visualizzate sul *display*, che fornisca accesso ai SIG radiofonici distribuiti *online*.

– Un soggetto [Google] ritiene che le modalità implementative proposte rappresentino ancora un onere non proporzionato e ingiustificato rispetto alla contrapposta necessità di tutelare il pluralismo. In proposito, lo stesso soggetto esprime perplessità sulla proposta di fornire maggior rilievo alle applicazioni di alcuni SIG nazionali (i generalisti) rispetto agli altri che sarebbero, invece, raggruppati all'interno dell'icona “Tv nazionali”, in quanto considera opportuno che tutti i SIG nazionali godano del medesimo trattamento e dunque debbano essere tutti ricompresi all'interno di un *folder* proprio. Inoltre, il medesimo soggetto ritiene che la previsione che attribuisce rilievo a otto icone distinte, da collocare nelle prime posizioni della *home page* del dispositivo, costituisca un obbligo eccessivamente gravoso, anche in considerazione della circostanza che i produttori di dispositivi si stanno già adoperando per rendere visibile nella *home page* dei dispositivi l'icona “Canali TV”, come richiesto dal *Regolamento numerazione DTT*. Lo stesso soggetto evidenzia di aver già implementato una soluzione che bilancia in modo efficace gli obiettivi di *prominence* fissati dal regolatore con

l'esigenza di garantire proporzionalità, efficienza e fattibilità tecnica delle misure, richiamando quanto previsto dalla normativa francese, ossia una pluralità di modalità alternative, contesto nel quale il medesimo soggetto ha optato per la creazione di una cartella dedicata, visibile e facilmente accessibile, contenente le applicazioni dei SIG. Tale soluzione è stata valutata con favore da parte dell'Autorità di regolazione francese, che l'ha ritenuta idonea a garantire le *prominence* dei SIG. Sulla scorta dell'esperienza maturata in giurisdizioni come la Francia, e in ottica di massima collaborazione, a mero titolo esemplificativo lo stesso soggetto individua tre soluzioni alternative, ugualmente efficaci rispetto a quella attualmente proposta nella delibera sottoposta a consultazione nazionale, ma meno restrittive, che prevedono: *i*) tre icone (invece di otto), inserendo tutti i SIG nazionali all'interno di una *app folder* ("Tv nazionali"); *ii*) quattro icone (invece di otto), raggruppando quantomeno i cinque fornitori dei SIG audiovisivi generalisti nazionali distribuiti *online* all'interno di un unico *folder*; *iii*) un unico *folder* che includa le otto icone attualmente previste.

– In linea generale, un soggetto [IIDEA] ritiene che l'applicazione del principio di proporzionalità debba ispirare complessivamente l'operato delle Autorità, così che appare opportuno valutare il maggior raggruppamento possibile di icone dei SIG e/o simili segnaletiche, riducendo ulteriormente le icone attualmente previste.

– Rispetto al testo riportato al punto 17 dell'Allegato A della delibera sottoposta a consultazione nazionale, un soggetto [Mediaset] suggerisce di: *i*) prevedere che il posizionamento delle icone dei SIG "dopo" l'icona "generale" del DTT sia vincolante, in modo da riaffermare la preminenza del sistema di numerazione LCN come via preferenziale di accesso alla programmazione digitale terrestre; *ii*) garantire la massima visibilità delle icone e la più agevole accessibilità dei servizi ad esse corrispondenti, prevedendo che le icone siano collocate in una "striscia" già esistente immediatamente visibile nella *home page*, che costituisca il "primo livello" accessibile dall'utente, in posizione almeno di pari evidenza rispetto alle applicazioni degli OTT, in modalità non a scorrimento; *iii*) ricondurre i servizi radiofonici nazionali distribuiti mediante piattaforma digitale terrestre (che trasmettono contenuti esclusivamente sonori, con esclusione, quindi, della c.d. "radiovisione", che è servizio di media audiovisivo) all'icona "Radio", unitamente ai servizi DAB+, AM e FM di cui al punto 6.iv.

– Rispetto al punto 18 dell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione nazionale, un soggetto [Mediaset] rileva la necessità che le applicazioni dei SIG siano preinstallate negli apparecchi, al fine di facilitare l'accesso degli utenti ai servizi oggetto delle applicazioni, in coerenza con la *ratio* normativa, non rendendo necessaria alcuna attività specifica da parte degli utenti medesimi, salva, come è naturale, la facoltà di

disinstallare ciascuna applicazione, ove non di interesse del singolo utente. Analogamente, secondo un altro soggetto [Rai], la previsione che la preinstallazione delle applicazioni dei SIG sia resa facoltativa comporta, di fatto, che l'effettiva disponibilità di tali applicazioni dipenda esclusivamente dall'iniziativa dell'utente; ciò rischierebbe di compromettere il principio alla base della delibera, ossia l'immediata accessibilità ai SIG da parte dell'utenza, con particolare riferimento agli individui con maggiori difficoltà nell'utilizzo dei più moderni ricevitori audiovisivi, con una conseguente riduzione dell'efficacia delle misure di *prominence* previste dalla delibera. In assenza di una preinstallazione obbligatoria, infatti, l'utente, al primo utilizzo del dispositivo, dovrebbe procedere autonomamente al *download* e alla configurazione delle applicazioni, con tempi incerti e il concreto rischio di non accedere a tutta l'offerta dei SIG. Lo stesso soggetto [Rai] ritiene pertanto opportuno che l'accesso ai SIG sia garantito in modo automatico e completo, evitando di subordinare la disponibilità delle relative applicazioni a scelte discrezionali del singolo utente ed eventualmente applicando la possibilità di rendere visibili, ma non preinstallate, le icone delle applicazioni di servizi non individuati quali SIG, al fine di limitare gli impatti sulle risorse *hardware* dei dispositivi. Un altro soggetto [DRM Consortium] ritiene che la preinstallazione delle icone dei SIG debba essere obbligatoria.

– Un soggetto [MPA] accoglie con favore l'impegno dell'Autorità a tutelare i principi sanciti nel *Regolamento europeo sulla libertà dei media*, con particolare riferimento alla libertà riconosciuta agli utenti di personalizzare la configurazione – incluse le impostazioni predefinite – di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che regoli o gestisca l'accesso ai servizi di media a loro disposizione, e auspica che tali principi continuino ad orientare la redazione del testo definitivo. La salvaguardia della facoltà per gli utenti di orientare e modulare liberamente la propria fruizione dei contenuti rappresenta, infatti, un presupposto essenziale per garantire un ecosistema audiovisivo pluralistico, aperto e competitivo. Lo stesso soggetto condivide la decisione dell'Autorità di riconoscere in modo esplicito la possibilità per i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici di concludere in via generale accordi commerciali con gli operatori delle interfacce utente e con i produttori di dispositivi, ritenendo che ciò possa garantire certezza giuridica e tutelare la libertà di altri operatori di mercato di accedere a forme di visibilità.

– Preso atto che le icone dei fornitori a cui sono riferibili i SIG audiovisivi generalisti nazionali distribuiti *online* sono le icone dei cinque maggiori editori nazionali (ordinate in base alla posizione LCN più bassa assegnata), ad avviso di un soggetto [Rai], tali icone dovranno essere utilizzate dai fornitori per organizzare l'accesso alla propria offerta di servizi SIG distribuiti *online*/OTT. Inoltre, il medesimo soggetto, condividendo

l'individuazione del criterio di posizionamento sui televisori connettabili a Internet delle icone dei fornitori dei SIG audiovisivi generalisti nazionali *online*, basato sull'ordinamento dei numeri LCN attribuiti ai servizi diffusi in digitale terrestre, coerentemente con tale criterio, ritiene necessario attribuire, nell'ambito dei SIG radiofonici, le prime posizioni all'offerta della Rai, che è servizio di interesse generale per definizione.

– Al fine di garantire la coerenza con quanto previsto per il raggruppamento dei SIG audiovisivi, due soggetti [Radio Zeta, RTL] ritengono opportuno prevedere due icone per i SIG radiofonici distribuiti *online*, una per le radio nazionali e una per le radio locali. Gli stessi soggetti ritengono che un'alternativa valida a questa proposta potrebbe essere la previsione di un'icona unica “Radio” e, al secondo livello, un ordinamento dei SIG partendo dai SIG nazionali e continuando con i locali, con la successiva applicazione all'interno dei due sottoinsiemi del criterio proposto dall'Autorità in consultazione, ossia l'ordine alfabetico in accordo alla denominazione del titolo così come registrata presso il Ministero competente ovvero del criterio degli ascolti conseguiti nel biennio precedente.

– Per quanto concerne la previsione al punto 6.16 che esclude i dispositivi installati nei veicoli, un soggetto [Regional Radio] ritiene che l'icona Radio possa includere anche i canali radiofonici versione *online* dei canali trasmessi in AM, FM, DAB+, ma non risulta specificato come è definita l'interfaccia se il dispositivo può ricevere anche i canali AM, FM, DAB+ trasmessi in modalità *broadcast*, né viene fissato l'obbligo, per veicoli con sistemi di *in-car infotainment* ma senza autoradio, di poter ricevere sul sistema di *infotainment* i segnali AM, FM, DAB+ trasmessi via etere, come sarebbe necessario quando si hanno problemi di ricezione con l'IP.

– Un soggetto [Samsung] non condivide la proposta dell'Autorità, evidenziando, in primo luogo, una criticità relativamente alle applicazioni dei SIG, in quanto non è previsto un numero massimo dei SIG che potrebbero essere inclusi nei *folder* e non si può escludere, pertanto, la possibilità che il numero di applicazioni che l'utente potrebbe installare raggiunga le centinaia di unità. Tale circostanza comporterebbe una sostanziale modifica, incluso a livello *hardware*, dei dispositivi destinati ad essere commercializzati in Italia, in quanto lo spazio di archiviazione di cui essi sono dotati non è infinito. Lo stesso soggetto rileva, inoltre, come non sia da escludere la possibilità che un numero di gran lunga superiore alla media delle applicazioni scaricate normalmente da un utente possa rallentare il dispositivo e non garantire una *user experience* in linea con gli *standard* di Samsung. In secondo luogo, il medesimo soggetto evidenzia che le Linee guida, nella misura in cui impongono l'obbligo di riservare la parte principale delle *home page* a un così significativo numero di icone, non consentirebbero di assicurare alle emittenti una



qualche oggettiva rilevanza. In terzo luogo, lo stesso soggetto ritiene che le misure previste rappresentino un onere non proporzionato e ingiustificato rispetto all'obiettivo da perseguire, in considerazione anche della circostanza che le stesse si aggiungono – e in parte duplicano – le misure previste dal *Regolamento numerazione DTT*. Alla luce delle suesposte considerazioni, il medesimo soggetto suggerisce all'Autorità di prevedere un'unica applicazione – le cui caratteristiche sono definite dall'Autorità – in aggiunta all'icona prevista dal *Regolamento icona DTT*, che consentirebbe di accedere a un ambiente dedicato in cui l'utente troverebbe raggruppate tutte le applicazioni dei SIG divisi per tipologia (nazionali, locali, radiofonici), ferma restando la possibilità di fornire maggiore rilievo ai cinque SIG audiovisivi generalisti nazionali. Da tale ambiente, l'utente potrebbe scaricare le applicazioni secondo le proprie preferenze e necessità e, se lo ritenesse opportuno, spostare le stesse in altre sezioni dell'interfaccia utente. Lo stesso soggetto invita, altresì, l'Autorità a precisare che la definizione delle *app* di raggruppamento per categoria (“*Tv nazionali*”, “*Tv locali*”, “*Radio*”) spetti esclusivamente alla stessa Autorità, che dovrà tenere in considerazione anche l'esigenza di limitare gli impatti sui produttori dei dispositivi. Il medesimo soggetto sottolinea come la soluzione sopra proposta sarebbe ugualmente efficace, rispetto a quella proposta in consultazione, al fine di assicurare la *prominence* dei SIG, ma, al contempo, meno restrittiva per i produttori di dispositivi.

– Un soggetto [Carlo Tenga] condivide la proposta concernente le modalità implementative per la *prominence* dei SIG.

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D6: Si condivide la previsione concernente la prosecuzione dei lavori del Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 390/24/CONS?

– La quasi totalità di coloro che hanno risposto al quesito [Anitec-Assinform, CO.N.N.A., Consultmedia, Elemedia, Google, IIDEA, Laboradio, Mediaset, Rai, Regional Radio, Radio Zeta, RTL, Sky, Carlo Tenga] condivide la proposta dell'Autorità.

– Un soggetto [Associazione Aeranti-Corallo] ritiene che non sia necessario istituire un Tavolo tecnico permanente, ma che sia sufficiente disporre specifiche sessioni del Tavolo tecnico laddove se ne ravvisasse la necessità.

– Due soggetti [Associazione Comunicazione Viva, Associazione Garda Viva] condividono la previsione dell'Autorità e auspicano che tra le priorità venga inserita l'analisi concreta dell'applicazione del sistema DRM nei servizi radiofonici nazionali,

con particolare riferimento all'approfondimento dell'impatto dello *standard* DRM sulle Linee guida.

– Pur ribadendo che i servizi distribuiti in DRM devono essere inclusi sin da subito nel paniere dei SIG, due soggetti [Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMitaliane] considerano positivamente l'inserimento della valutazione dell'impatto dello standard DRM sulle Linee guida tra gli argomenti dei futuri incontri del Tavolo tecnico.

– Un soggetto [Angelo Brunero] accoglie con favore la previsione concernente l'inclusione del DRM tra le tecnologie da approfondire nell'ambito del Tavolo tecnico.

– Un soggetto [Discovery] condivide la proposta dell'Autorità circa la prosecuzione dei lavori del Tavolo tecnico, auspicando che lo stesso venga realizzato in tempi brevi al fine di dare attuazione al più presto all'implementazione delle misure di *prominence*.

– Un soggetto [DRM Consortium] ritiene che la valutazione dello *standard* DRM debba essere prioritaria, in considerazione della sua capacità di copertura dell'intero territorio nazionale.

– Un soggetto [Google] ritiene che il Tavolo tecnico costituisca uno strumento utile per favorire un confronto costruttivo e continuativo tra l'Autorità e gli operatori del settore, facilitando una corretta attuazione delle misure di *prominence* e un'interpretazione condivisa delle relative disposizioni.

– Non avendo partecipato al Tavolo tecnico, un soggetto [Giorgio Marsiglio] ritiene di non essere in grado di valutare la portata della previsione concernente la prosecuzione dei lavori del Tavolo; ad ogni modo, lo stesso soggetto valuta positivamente che al DAB+ venga affiancato il DRM, coerentemente con il rispetto del principio di neutralità tecnologica.

– Un soggetto [Rai] condivide la prosecuzione dei lavori del Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 390/24/CONS, in quanto garantisce l'opportunità della prosecuzione del confronto tra gli attori anche sulle modalità attraverso le quali garantire *prominence* ai servizi radiofonici e in prospettiva, alla luce della semplificazione introdotta nell'individuazione dei fornitori di SIG (al più otto icone), anche ad identificare un percorso per l'estensione della normativa alle classi di dispositivi per cui attualmente si propone la rimozione dall'insieme dei destinatari delle misure, ovvero, quelli individuati nell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione nazionale ai punti 14.iii) e 14.iv). Lo stesso soggetto non ravvede l'urgenza di trattare temi quali il DVB-I.



- Secondo un soggetto [Samsung], il Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 390/24/CONS costituisce uno strumento fondamentale per favorire un confronto costruttivo e continuativo fra l'Autorità e gli operatori del settore, facilitando la corretta attuazione delle misure di *prominence* e l'interpretazione condivisa delle relative disposizioni. Lo stesso soggetto propone di integrarne l'ambito dei lavori al fine di ricomprendere anche la valutazione, la definizione e la risoluzione di tutte le questioni che si potrebbero porre ai fini dell'implementazione delle misure previste dall'Autorità.
- Un soggetto [Sky] ritiene che il Tavolo tecnico rappresenti indubbiamente un'utile occasione di confronto tra gli operatori e l'Autorità su tematiche strategiche per il mercato, con potenziali significativi impatti sulle attività imprenditoriali.

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D7: Si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?

- Un soggetto [Anitec-Assinform] condivide la previsione concernente l'applicazione delle Linee guida ai soli prodotti di nuova immissione sul mercato, ritenendo che la stessa possa ristabilire coerenza con i principi generali che caratterizzano il quadro normativo applicabile ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione, fornendo altresì chiarezza interpretativa ai soggetti responsabili e riconoscendo e superando le criticità legate all'imposizione di obblighi retroattivi e ai vincoli, sia tecnici sia giuridici, che impediscono o limitano la possibilità di intervenire su prodotti già ceduti agli utenti e in uso da parte degli stessi. Lo stesso soggetto non condivide la riduzione da dodici a sei mesi delle tempistiche di entrata in vigore degli obblighi in capo ai produttori di dispositivi, ritenendo tale modifica incongrua e non giustificata, considerato che, in termini di complessità implementativa, le modalità di attuazione indicate sono rimaste invariate rispetto alle Linee guida in vigore e tenuto altresì conto che qualsiasi misura che richieda l'adattamento dei sistemi operativi o delle interfacce utente è caratterizzata da tempistiche incompressibili per l'attivazione e lo svolgimento di processi industriali e di mercato di natura internazionale che, nella maggior parte dei casi, coinvolgono differenti attori della catena produttiva. Il medesimo soggetto ritiene pertanto necessario assicurare che eventuali misure che hanno un impatto sulla configurazione delle interfacce utente entrino in vigore non prima di dodici mesi dal momento in cui saranno pienamente determinati tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione delle prescrizioni stesse.
- Numerosi soggetti [Associazione Aeranti-Corallo, Consultmedia, Discovery, Elemedia, Radio Zeta, RTL, Carlo Tenga] esprimono condivisione per le tempistiche di implementazione delle misure.



– Un soggetto [Associazione Comunicazione Viva] ritiene che l’arco temporale indicato dall’Autorità per l’aggiornamento delle Linee guida sia eccessivamente esteso rispetto all’evoluzione rapida del settore tecnologico e radiotelevisivo. Per garantire che le future innovazioni e le esigenze degli operatori siano tempestivamente recepite, lo stesso soggetto suggerisce di considerare una frequenza di revisione più ravvicinata, così da evitare che le regole risultino superate dai cambiamenti di mercato e dalle innovazioni tecnologiche. Un altro soggetto [Associazione Garda Viva] ritiene eccessivo il periodo di tre anni proposto per la revisione delle Linee guida rispetto al ritmo di sviluppo delle tecnologie e del mercato e propone una revisione biennale in quanto consentirebbe maggiore flessibilità e una risposta più tempestiva ai cambiamenti tecnologici. Analogamente, alcuni soggetti [Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMitaliane, DRM Consortium], alla luce della rapidità con cui evolvono le tecnologie, ritengono che un intervallo di tre anni per la revisione delle Linee guida risulti eccessivamente lungo.

– Alcuni soggetti [Associazione TV Locali, CRTV, La7] rilevano che le Linee guida si limitano a richiedere, mediante un aggiornamento *software* del dispositivo, che un’apposita porzione di spazio, immediatamente visibile nella *home page*, ossia nel primo livello di offerta all’utente, venga organizzata con le applicazioni dei SIG seguendo un ordine prestabilito. La riorganizzazione delle *home page* è pratica comune per modificare l’aspetto dei portali al fine di rispondere ai requisiti di *marketing* e commerciali che si modificano nel tempo, e ancora più semplice risulta inserire le applicazioni secondo un ordine prestabilito: l’operazione di inserimento delle applicazioni in *home page* è, infatti, normale *routine* per il costruttore. Gli stessi soggetti ritengono, pertanto, indispensabile prevedere che le misure di *prominence* dei SIG si applichino a tutti i dispositivi, anche a quelli già commercializzati e ancora presenti nelle catene di manutenzione e aggiornamento del *software*. Se così non fosse e ci si limitasse ai dispositivi che verranno commercializzati, si danneggerebbero tutti gli utenti che sono stati chiamati a sostituire i propri dispositivi per la ricezione del segnale digitale terrestre in occasione della transizione per il rilascio della banda a 700 MHz, pur nella consapevolezza che questi apparati possono essere aggiornati, e si favorirebbe solo una pratica commerciale – quella volta a favorire la visibilità degli operatori di contenuto globali e dei loro *gatekeeper* – in danno all’interesse generale che il provvedimento intende tutelare. I medesimi soggetti ritengono che eventuali deroghe possano essere previste solo nel caso in cui il costruttore dimostri di non essere in grado di effettuare l’adeguamento *software* a quanto previsto dalle Linee guida.

– Un soggetto [CO.N.N.A.] condivide la previsione dell’Autorità e, relativamente al punto 24 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione, suggerisce di introdurre la frase “e gli apparecchi di ricezione in uso dagli utenti alla data odierna”.

– In primo luogo, un soggetto [Google] non condivide la proposta di ridurre a sei mesi il termine originario di dodici mesi, decorrente dalla pubblicazione della lista dei SIG, per l’implementazione delle misure di *prominence* ed invita l’Autorità, considerato che, ad oggi, nessun produttore ha potuto avviare concretamente l’implementazione delle misure in materia di *prominence*, a ripristinare il termine di dodici mesi. In secondo luogo, il medesimo soggetto rileva che né la delibera oggetto di consultazione, né le precedenti delibere in materia di *prominence*, forniscono una definizione della locuzione “*messi in commercio*”. In assenza di indicazioni puntuali, lo stesso soggetto fa riferimento all’unica definizione oggi disponibile, ossia quella contenuta nella Guida blu sull’attuazione della normativa europea sui prodotti (2022/C 247/01, § 2.3), secondo cui per “*immissione sul mercato*” si intende l’operazione con cui “*un fabbricante o un importatore fornisce un prodotto a un distributore o a un utilizzatore finale per la prima volta*”. Nell’ordinamento italiano, il legislatore non ha adottato una specifica definizione di tale nozione, essendosi limitato – in sede di recepimento di atti giuridici dell’UE – a riprendere quella di derivazione europea. Di conseguenza, il medesimo soggetto invita l’Autorità a precisare che con la locuzione “*immissione sul mercato*” si intende il momento in cui i dispositivi vengono immessi sul mercato europeo per la prima volta, richiamando l’interpretazione fornita dal legislatore europeo e fugando, così, qualsiasi dubbio interpretativo. Nell’ipotesi in cui l’Autorità attribuisse alla locuzione “*messi in commercio*” un significato più ampio, tale da includere anche i dispositivi già presenti sul mercato e non introdotti per la prima volta, il termine di sei mesi sarebbe incompatibile con le esigenze tecniche legate all’adeguamento di dispositivi già configurati e con le tempistiche incompressibili per lo sviluppo, la progettazione, i *test*, la produzione e la successiva distribuzione sul mercato. Il lancio di nuove interfacce utente (con i relativi adeguamenti *software*) impone, infatti, una serie di attività interconnesse, ognuna delle quali richiede un significativo impegno di risorse (umane e finanziarie), nonché un complesso coordinamento tra i vari *team*. Considerato che ciascuna di queste fasi può durare anche più di un anno e che le varie fasi sono tra loro connesse oggettivamente e funzionalmente, le tempistiche prefigurate risulterebbero, ad avviso dello stesso soggetto, implausibili.

– In linea generale, un soggetto [IIDEA] osserva che sei mesi costituiscono un periodo di tempo particolarmente breve, se si tiene in considerazione che il mercato di riferimento è transnazionale e le modifiche richiedono di intervenire su catene produttive e distributive multi-territoriali, con necessità di prevedere tempistiche più ampie per



valutare le modifiche, effettuare le necessarie verifiche, procedere all'implementazione in fase produttiva, gestire i cambiamenti in sede distributiva.

– Non avendo partecipato ai lavori del Tavolo tecnico, un soggetto [Giorgio Marsiglio] ritiene di non essere in grado di valutare la portata della previsione concernente le tempistiche di implementazione delle misure.

– Un soggetto [Mediaset] non condivide la proposta di applicare le Linee guida agli apparecchi di nuova commercializzazione, con totale esclusione dei dispositivi già installati, poiché ne conseguirebbe che soltanto una minima parte degli utenti radiotelevisivi, corrispondente agli acquirenti di apparecchi nuovi, beneficerebbe in concreto delle misure in oggetto. Risulterebbero, peraltro, esclusi anche coloro che hanno sostituito molto di recente il proprio apparecchio, anche per ragioni di adeguamento ai cambiamenti tecnologici legati al *refarming* dello spettro. Lo stesso soggetto osserva, altresì, che le misure in esame non richiedono interventi sull'*hardware*, ma soltanto sul *software*, che viene, come è noto, regolarmente aggiornato in modalità da remoto (trattandosi di apparecchi connessi ad Internet). Si tratta, peraltro, di interventi che non presentano particolari difficoltà tecniche, in quanto, spesso, ad aggiornamenti del *software* corrispondono innovazioni nel *design* della *home page*, e/o installazioni automatiche di nuove applicazioni. Non sembra esservi, pertanto, alcuna effettiva ragione a sostegno dell'ipotesi divisata nello schema posto a consultazione. Il medesimo soggetto suggerisce, pertanto, di prevedere l'applicazione delle misure a tutti gli apparecchi già immessi sul mercato e nella disponibilità dell'utenza, con la sola esclusione degli apparecchi che non costituiscono più oggetto di aggiornamenti del *software*.

– Un soggetto [Rai] non condivide la proposta che prevede l'applicazione delle misure ai dispositivi immessi in commercio a partire da sei mesi dopo la pubblicazione della lista dei SIG. Infatti, considerate anche le modifiche proposte dall'Autorità all'impianto implementativo per garantire adeguata *prominence* ai SIG e la sostanziale stasi nelle linee di sviluppo delle interfacce dei dispositivi interessati dalla delibera oggetto di consultazione, lo stesso soggetto ritiene che le misure proposte possano essere agevolmente applicate retroattivamente a dispositivi immessi sul mercato prima della pubblicazione della lista dei SIG, anche a quelli già presenti nelle abitazioni degli utenti, purché le interfacce siano ancora nelle catene di gestione e manutenzione del soggetto controllante, a partire da sei mesi dalla pubblicazione della lista dei SIG, in quanto le misure non hanno impatto a livello *hardware* e la gestione degli spazi sulle interfacce è già oggi dinamicamente attuata dai *gatekeeper* nei singoli mercati nazionali a livello meramente *software*. Lo stesso soggetto rileva, infatti, come le stesse interfacce subiscano modifiche anche giornaliere e che in passato sono state effettuate rinegoziazioni della



posizione delle proprie applicazioni che hanno avuto effetto retroattivo sui dispositivi già commercializzati e già presenti nelle case degli utenti. Inoltre, il recente ricambio della *legacy*, dovuto alla dismissione della codifica MPEG2, ha determinato una contrazione del tasso di sostituzione dei *device* domestici e solo un'azione di incentivazione potrebbe accelerarne il processo di ricambio; in caso contrario, gli effetti della delibera potrebbero manifestarsi con un inevitabile ritardo, rimandando ulteriormente l'attribuzione di *prominence* ai SIG. Lo stesso soggetto illustra alcuni aspetti relativi al percorso evolutivo e funzionale delle interfacce dei dispositivi, evidenziando, in particolare, quanto segue: i) permangono interfacce utente risalenti fino anche a cinque/sette anni fa che sono ancora oggetto di manutenzione e aggiornamento; ii) oltre alla *rail* delle applicazioni OTT principali, nelle interfacce utente sono presenti altre *rail*, solitamente usate per mettere in evidenza contenuti disponibili all'interno delle applicazioni dei servizi *streaming*, tramite la funzionalità cosiddetta *deep linking*; iii) il contenuto di queste *rail* è aggiornato con frequenza anche giornaliera, a livello almeno di singolo mercato se non anche di singolo utente, non solo a garanzia della sicurezza e del corretto funzionamento dei dispositivi, ma anche per quanto concerne il posizionamento delle icone e dei contenuti presentati agli utenti. Alla luce di quanto evidenziato e tenuto conto della facilità con cui le interfacce utente sono modificabili, al fine di agevolare i produttori nel processo di implementazione delle misure di *prominence*, lo stesso soggetto propone di ospitare le icone dei fornitori di SIG generalisti e dei tre aggregatori (televisioni nazionali, televisioni locali, radio) all'interno di una di queste *rail* già esistenti e immediatamente visibili nella *home page* del dispositivo, nel primo livello di offerta all'utente, sovrastante o sottostante rispetto a quella dei servizi OTT principali, consentendo il puntamento permanente, non più a un determinato contenuto in una applicazione, ma all'*home page* di quella stessa applicazione, riducendo drasticamente l'onere in capo ai produttori dei dispositivi e agli sviluppatori delle interfacce stesse.

– Considerata la rapidissima evoluzione del settore dei SIG con l'avvento di sempre nuove tecnologie, un soggetto [Regional Radio] ritiene che i tre anni previsti per attuare la revisione le Linee guida siano eccessivi. Premesso che occorrerà in ogni caso dare ai soggetti destinatari tempo sufficiente (sei mesi possono essere un periodo troppo breve) per implementare quanto richiesto, lo stesso soggetto propone di prevedere una revisione annuale delle Linee guida.

– Un soggetto [Samsung] evidenzia alcune criticità circa la proposta dell'Autorità, rilevando, in primo luogo, come risulti particolarmente complesso apportare modifiche significative a unità già prodotte e distribuite. In particolare, l'attuazione delle misure di *prominence* tramite aggiornamenti *software* sui prodotti già commercializzati comporterebbe attività di sviluppo di complessità elevatissima, con conseguenti



esorbitanti costi e lunghissimi tempi di realizzazione. Inoltre, non sarebbe efficace e rischierebbe di creare un sistema frammentario e disomogeneo, posto che gli utenti potrebbero non accettare l'installazione degli aggiornamenti proposti. Pertanto, secondo lo stesso soggetto, il ricorso agli aggiornamenti *software* per attuare misure di *prominence* sui prodotti già commercializzati sarebbe molto complesso dal punto di vista operativo, inadeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e manifestamente non proporzionato e, per tale motivo, le Linee guida dovrebbero essere applicate esclusivamente ai televisori fabbricati successivamente alla data di efficacia delle stesse. In proposito, il medesimo soggetto evidenzia, inoltre, come la locuzione “messi in commercio” risulti generica e non giuridicamente determinata o determinabile, e come, pertanto, risulterebbe difficile individuare in quale momento i dispositivi dovrebbero essere conformi alle Linee guida. Per tale motivo, al fine di garantire maggiore certezza giuridica, lo stesso soggetto propone di prendere a riferimento come momento rilevante la data di produzione del dispositivo, ossia la data di uscita dalla catena di produzione. In secondo luogo, il medesimo soggetto non condivide il termine di sei mesi previsto per l'implementazione delle misure, in quanto l'adeguamento alle Linee guida imporrà significativi interventi in relazione ai dispositivi interessati, le cui fasi di sviluppo, progettazione e *test* di valutazione richiedono un tempo di circa diciotto mesi. In considerazione delle suesposte considerazioni, lo stesso soggetto invita l'Autorità a prevedere che le Linee guida si applicano “*a tutti i dispositivi individuati al paragrafo 4, che verranno prodotti (ossia che usciranno dalla catena di produzione) a partire da diciotto mesi dopo la pubblicazione della lista dei SIG*”.

– Un soggetto [Sky] condivide l'aggiunta, nel paragrafo 7 dell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione nazionale, della previsione circa l'applicazione delle Linee guida ai soli dispositivi messi in commercio a partire da sei mesi dopo la pubblicazione della lista dei SIG.

Allegato B alla delibera n. 110/25/CONS – D8: Si condividono le modalità implementative definite per assicurare la prominence dei servizi radiofonici di interesse generale sui dispositivi installati nei veicoli?

– Un soggetto [ANFIA] condivide le modalità relative a un unico punto di accesso, immediatamente e chiaramente visibile, ai servizi di media radiofonici in *broadcasting* DAB+, AM e FM.

– Circa i dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+ e FM installati nei veicoli, un soggetto [Associazione Aeranti-Corallo] condivide le modalità implementative definite dallo schema di cui all'Allegato B sottoposto a consultazione

pubblica, ribadendo la non opportunità di comprendere nel perimetro applicativo i servizi distribuiti in AM, in quanto, allo stato, la ricezione radiofonica avviene (quasi) esclusivamente sulle piattaforme FM, DAB+ e IP.

– Per quanto concerne l’implementazione delle misure di *prominence* su radio domestiche e radio portatili, un soggetto [Associazione Aeranti-Corallo] propone di definire modalità analoghe a quelle individuate per i dispositivi installati nei veicoli, in considerazione della similitudine dei *display* di tali dispositivi ed al fine di ottenere una presentazione dei contenuti agli utenti che sia uniforme sui vari *device* di fruizione. Analogamente, con riguardo ai ricevitori portatili o domestici, alcuni soggetti [Associazione Galileo News, Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMitaliane, Giorgio Marsiglio] invitano l’Autorità a prevedere adeguate condizioni di *prominence* dei SIG e modalità implementative anche sui dispositivi che dispongono di un *display* con un’interfaccia di navigazione.

– Due soggetti [Associazione Comunicazione Viva, Associazione Garda Viva] condividono l’impostazione relativa ai sistemi integrati nei veicoli e ritengono che criteri analoghi debbano applicarsi anche ai dispositivi domestici e portatili di nuova generazione con *display* e interfaccia digitale, per garantire una uniforme e piena fruibilità dei SIG radiofonici in *broadcasting* anche fuori dall’ambito automobilistico.

– Numerosi soggetti [CO.N.N.A., Giorgio Marsiglio, Elemedia, Radio Zeta, RTL] condividono la proposta dell’Autorità concernente le modalità implementative per assicurare la *prominence* dei SIG sui dispositivi installati nei veicoli.

– Per le stesse motivazioni illustrate in risposta alla domanda D5, due soggetti [Consultmedia, Laboradio] ribadiscono l’opportunità di imporre un vincolo di uniformità nella denominazione del medesimo SIG su tutte le piattaforme.

– Un soggetto [Google] ritiene che le modalità di attuazione proposte possano sollevare criticità sotto il profilo del *design*, dell’esperienza utente e della sicurezza. In particolare, l’obbligo di inserire un’icona *ad hoc* nella schermata principale, al primo livello di offerta all’utente, su un’ampia varietà di dispositivi integrati nei veicoli potrebbe, di fatto, comportare significative e potenzialmente onerose riconfigurazioni a livello di *software*, al limite dell’intervento sull’*hardware*. Il medesimo soggetto rileva come i sistemi di *infotainment* veicolari siano, infatti, altamente eterogenei, con schermi di dimensioni e risoluzioni diverse e architetture sottostanti complesse e come, di conseguenza, implementare un “unico punto di accesso” non risulti tecnicamente agevole, né facilmente realizzabile senza un consistente impegno di sviluppo e potrebbe altresì

incidere negativamente sul funzionamento del sistema o determinare un'esperienza d'uso meno fluida e intuitiva. Essendo i sistemi di *infotainment* a bordo dei veicoli progettati per replicare e adattare le *app* per *smartphone* all'ambiente veicolare con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza alla guida e ridurre le distrazioni, gli stessi sono basati su interfacce contestuali, grafiche semplificate, ampie aree *touch* e comandi vocali per le funzioni più utilizzate. In tale contesto, lo stesso soggetto ritiene che imporre un'icona fissa e ben visibile per un'ampia categoria di servizi radio (DAB+, AM, FM combinati) potrebbe risultare incoerente con la natura snella e dinamica dell'interfaccia utente di Android Auto, progettata per ridurre l'ingombro visivo e dare priorità alle informazioni essenziali per la guida.

– Un soggetto [Rai] ritiene che la definizione di una icona *ad hoc* per l'accesso ai SIG radiofonici sui dispositivi installati nei veicoli sia solo il primo passo di un processo che necessita di essere completato, considerando altresì necessario, coerentemente con il criterio adottato per l'ordinamento delle icone dei fornitori dei SIG audiovisivi generalisti nazionali distribuiti *online*, attribuire le prime posizioni all'offerta radio della Rai, che è servizio di interesse generale per definizione. Il medesimo soggetto evidenzia, inoltre, che: i) il mero ordinamento alfanumerico si traduce in una evidente negazione del concetto stesso di *prominence*; ii) la scelta della gerarchia in base ai volumi di ascolti, o in base ad altri criteri decisi da un gruppo di operatori espressione del mercato, antepone logiche commerciali distanti, per definizione, dall'interesse generale; iii) scelte aleatorie come, ad esempio, quelle determinate da algoritmi, oppure ordinamenti a variabilità periodica con criteri, ad esempio, a rotazione, contraddicono il principio di *prominence*; iv) la proposta di modificare il paniere dei SIG al fine di includere tutti i servizi radio *broadcast* risulta in evidente contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale. Alla luce di tali considerazioni, lo stesso soggetto ritiene opportuno che i lavori del Tavolo tecnico permanente ripartano dal confronto fra editori e produttori di dispositivi precipuamente definiti per la fruizione radiofonica, al fine di definire un percorso tecnico di individuazione delle modalità più consone al raggiungimento dell'obiettivo.

– Un soggetto [Regional Radio] evidenzia la mancanza di una adeguata distinzione tra autoradio, con un *display* limitato, e sistemi di *in-car infotainment*, rilevando come la modalità di implementazione delle misure appaia probabilmente riservata ai sistemi di *in-car infotainment*. Lo stesso soggetto considera altresì che la presenza di “una sola” icona, di dimensioni assolute non specificate, sarà fonte di distrazione per il conducente. Dato che sono già in corso di reintroduzione, su alcuni modelli di vetture, tasti meccanici per alcuni comandi per offrire una usabilità che i tasti “*touch*” non offrono, il medesimo soggetto ritiene che la presenza di “almeno” un tasto meccanico, immediatamente e chiaramente visibile per l'accesso ai servizi di media radiofonici in AM, FM, DAB+,



debba essere obbligatoria, non facoltativa. Secondo lo stesso soggetto, è da valutare anche l'obbligatorietà, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale, di ulteriori tasti meccanici necessari per comandare la scelta dell'emittente, ad esempio per scegliere tra AM, FM, DAB+, IP, e di un comando meccanico per la regolazione del volume, mantenendo la prassi operativa a cui gli utenti sono abituati e che è risultata affidabile.

– Un soggetto [Carlo Tenga] condivide le modalità implementative per assicurare la *prominence* dei SIG sui dispositivi installati nei veicoli.

– Un soggetto [UNRAE] rappresenta come, qualora l'intento delle Linee guida allegate alla delibera n. 110/25/CONS sia quello di prevedere un'unica icona, chiaramente visibile e facilmente accessibile dall'utente finale, presente nella schermata iniziale del dispositivo installato a bordo dei veicoli e da cui sia possibile accedere a tutti i servizi di media radiofonici trasmessi in *broadcasting* (DAB+, AM e FM), allo stato attuale un'ampia parte dei veicoli commercializzati dalle aziende associate ad UNRAE è già dotata di un'icona conforme alla funzione richiesta, collocata nella schermata principale. Diversamente, qualora l'obiettivo dell'Autorità fosse quello di richiedere un'icona separata (e dunque aggiuntiva) specificamente dedicata a singole emittenti radiofoniche, ovvero a soggetti inseriti nell'elenco dei SIG predisposto dall'Autorità, lo stesso soggetto evidenzia che una simile previsione comporterebbe rilevanti costi a carico delle aziende associate ad UNRAE, con inevitabili ricadute anche sugli utenti finali. In ogni caso, il medesimo soggetto evidenzia la necessità di avviare un confronto più approfondito con le sedi centrali delle rispettive case madri, al fine di valutarne la fattibilità tecnica; a tal fine, si rende altresì indispensabile disporre di un congruo periodo di tempo per svolgere le opportune verifiche. Ad ogni modo, pur assumendo che le Linee guida intendano limitare l'onere a carico dei produttori alla predisposizione di un'unica icona, lo stesso soggetto rileva che l'obbligatorietà di tale misura comporterebbe per diverse case automobilistiche lo sviluppo di una schermata specificamente dedicata al mercato italiano, alla quale tale icona dovrà necessariamente rimandare. Tale intervento determinerebbe una differenziazione tra la versione italiana del dispositivo e quelle destinate agli altri mercati, con conseguenti ricadute in termini di: *i*) aumento dei costi per il cliente finale, derivanti dalla "customizzazione" – anche se solo a livello *software* – specifica per il mercato italiano; *ii*) ulteriori incrementi di costo nei casi in cui, non essendo possibile modificare il *software*, si renda necessaria una modifica *hardware* esclusiva per l'Italia; *iii*) necessità di implementare un sistema di aggiornamento e verifica periodica delle liste dei SIG; *iv*) rischio di disallineamento tra i cicli industriali di sviluppo e produzione dei veicoli e le tempistiche di aggiornamento dell'elenco italiano dei SIG, con la conseguente possibilità che i contenuti risultino non aggiornati, eventualità da evitare anche al fine di scongiurare sanzioni. Lo stesso soggetto [UNRAE]

sottolinea, inoltre, l'esigenza che, da un punto di vista tecnico, l'elenco delle stazioni venga fornito in modo non ambiguo, in quanto il solo nome della stazione non è sufficiente a identificare univocamente i SIG. A tal fine, le stazioni dovranno essere identificate mediante il relativo PI_code per le stazioni FM e il relativo Service_ID per le stazioni DAB. Nel caso in cui una stessa stazione SIG trasmetta sia in FM sia in DAB, il medesimo soggetto rappresenta che, in ragione dell'obbligatorietà del DAB a bordo, di norma si prevede la visualizzazione della sola versione DAB. Alla luce delle suddette considerazioni, lo stesso soggetto propone di attendere una armonizzazione a livello europeo dei criteri di implementazione, al fine di minimizzare i costi industriali che, in caso contrario, graverebbero in misura sproporzionata sui soli clienti italiani rispetto al resto dei consumatori europei. In merito alla modalità di ricezione AM, il medesimo soggetto segnala che tale tecnologia non risulta più presente nei veicoli di nuova produzione delle nostre associate e che, al fine di fornire una risposta puntuale sul punto, si rende necessario anche in questo caso un approfondimento tecnico con le sedi centrali delle case costruttrici, per il quale si richiede un congruo periodo di tempo, con riferimento anche a quanto già rappresentato in merito alla previsione di un'icona aggiuntiva. Infine, per quanto di propria conoscenza, lo stesso soggetto segnala che la posizione delle icone non è modificabile mediante logiche algoritmiche o automatizzate.

Allegato B alla delibera n. 110/25/CONS – D9: Si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?

– Numerosi soggetti [ANFIA, Associazione Aeranti-Corallo, CO.N.N.A., Consultmedia, Elemedia, Laboradio, Carlo Tenga] esprimono condivisione per le tempistiche di implementazione delle misure proposte dall'Autorità.

– Un soggetto [Associazione Comunicazione Viva] ritiene che l'intervallo di tre anni stabilito per la revisione delle Linee guida sia eccessivamente esteso rispetto al rapido ritmo con cui evolvono le tecnologie e le modalità di fruizione dei servizi radiofonici. Per mantenere allineate le norme alle effettive esigenze del mercato e alle innovazioni introdotte, lo stesso soggetto suggerisce una revisione più ravvicinata. Un altro soggetto [Associazione Garda Viva] raccomanda una revisione con cadenza almeno biennale per assicurare una regolazione sempre attuale e coerente con le trasformazioni del mercato. Analogamente, due soggetti [Associazione OMItaliane, DRM Consortium], considerata la velocità delle innovazioni tecnologiche, ritengono che un intervallo di tre anni per la revisione delle Linee guida risulti eccessivamente lungo.

– Un soggetto [Google] ritiene che un periodo di dodici mesi non sia sufficiente per implementare gli obblighi di *prominence* su tutti i veicoli, inclusi quelli già in

circolazione. A differenza di altri dispositivi digitali, l'ecosistema automobilistico è caratterizzato da cicli di aggiornamento molto più lenti e da un'elevata frammentazione tecnologica. In aggiunta, le *dashboard* dei veicoli sono terminali che devono rispettare rigorosi *standard* normativi e *best practice* in materia di sicurezza stradale, usabilità e prevenzione delle distrazioni alla guida. Qualsiasi modifica dell'interfaccia – come l'aggiunta di nuove icone o funzionalità – richiede fasi complesse di progettazione, validazione, *test* su strada e certificazione, con cicli di rilascio certamente superiori ai dodici mesi previsti. Per queste ragioni, lo stesso soggetto ritiene che, per poter applicare gli obblighi di *prominence* all'intero parco veicoli, sarebbe più appropriato prevedere un periodo di almeno 24 mesi.

– Non avendo partecipato ai lavori del Tavolo tecnico, un soggetto [Giorgio Marsiglio] ritiene di non essere in grado di valutare la portata della previsione concernente le tempistiche di implementazione delle misure.

– Due soggetti [Radio Zeta, RTL] propongono di ridurre le tempistiche di implementazione delle misure da dodici a tre mesi, in ragione della continua evoluzione tecnologica e del conseguente rischio che l'implementazione della *prominence* in tempi quali i dodici mesi ipotizzati nella delibera intervenga in un quadro profondamente mutato rispetto a quello odierno.

– Un soggetto [Rai] ritiene che, nell'ottica di un quadro ancora parziale del complesso delle iniziative finalizzate a garantire *prominence* ai servizi radiofonici, non paia critica la previsione temporale, salvo evoluzione dei lavori del Tavolo tecnico ad oggi non pienamente predicibili.

– Un soggetto [Regional Radio] ritiene che, mentre per le variazioni al *software* dodici mesi sono un tempo adeguato, variazioni all'*hardware* quali, ad esempio, l'aggiunta di comandi meccanici, possono richiedere più tempo. Considerando l'evoluzione delle tecnologie e l'esperienza che viene maturata nel tempo, in particolare per quanto concerne le interfacce di comando ed eventuali conseguenti problemi relativi alla distrazione del conducente e alla sicurezza stradale, lo stesso soggetto ritiene che la disciplina in oggetto dovrebbe essere rianalizzata a cadenza annuale.

– Premettendo che, per poter fornire una risposta puntuale a tale domanda, risulta necessario un chiarimento in merito al dubbio interpretativo già sollevato in risposta alla domanda D8, un soggetto [UNRAE] non ritiene, allo stato, di dover formulare osservazioni sulla previsione di revisione triennale della disciplina.

RITENUTO, in merito alle osservazioni e alle proposte emerse nell'ambito della consultazione pubblica, di esprimere le seguenti valutazioni:

Osservazioni generali

- Per quanto concerne le osservazioni circa la possibilità di rendere obbligatoria l'inclusione a bordo dei veicoli di apparati abilitati alla ricezione della radiodiffusione sonora analogica e digitale terrestre, l'Autorità richiama quanto già riportato nella delibera sottoposta a consultazione nazionale, ossia che nell'ambito di applicazione del presente provvedimento non ricadono eventuali obblighi di installazione di apparati per la ricezione radiofonica e che, sul punto, l'Autorità si è già espressa con una segnalazione inviata al Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 1 della *Legge istitutiva*, concernente l'opportunità di un intervento legislativo relativo ai ricevitori autoradio di cui all'art. 98-*vicies sexies* e all'Allegato 11 del *Codice delle comunicazioni elettroniche*.
- Circa l'opportunità di integrare la presente delibera con ulteriori disposizioni legislative, l'Autorità rappresenta che nei visti della delibera sono già riportati gli atti normativi e regolamentari ritenuti significativi, nonché pertinenti, per il contesto in esame.
- Sul prospettato cambiamento avvenuto nel contesto di mercato, rispetto a quanto rappresentato nella delibera sottoposta a consultazione, derivante dalla concessione, da parte del competente Ministero, di due autorizzazioni a trasmettere in DRM, nel prendere atto di tale circostanza, l'Autorità rileva che l'esiguo numero di autorizzazioni concesse, insieme alla natura ancora sperimentale delle relative trasmissioni, non giustifichi l'inserimento, sin da subito, dei servizi trasmessi in DRM nel paniere dei SIG. Per tale ragione, l'Autorità rinvia la valutazione concernente un'eventuale modifica in tal senso del paniere di SIG ad una fase successiva – da attuarsi, se del caso, sempre previa sottomissione della revisione proposta a consultazione pubblica nazionale –, ossia a quando la sperimentazione sarà terminata e ne saranno resi noti gli esiti. Tale valutazione potrà essere effettuata, come già proposto dalla delibera sottoposta a consultazione nazionale, in seno ai lavori del *Tavolo tecnico SIG* o nell'ambito della prossima revisione della presente disciplina.
- Circa l'opportunità di inserire negli allegati alla delibera il riferimento al *Codice delle comunicazioni elettroniche*, l'Autorità evidenzia che tale riferimento risulta già presente nei visti della delibera sottoposta a consultazione, nonché nei visti della presente delibera, e che, al fine di agevolarne la lettura, negli allegati sono riportati i soli atti citati all'interno degli stessi.



– In merito alla asserita mancanza di rilevanza per i servizi radiofonici in *broadcasting*, derivante dall'inclusione di tutti i servizi in AM, FM e DAB+ nel paniere dei SIG, l'Autorità richiama le motivazioni riportate nella delibera sottoposta a consultazione nazionale, relative alla natura di gratuità, robustezza e universalità di tali servizi, nonché alle difficoltà tecniche connesse ad una eventuale selezione solamente di alcuni di questi servizi sui ricevitori installati nei veicoli, derivanti dalle osservazioni emerse nel corso dei lavori del *Tavolo tecnico SIG*. L'Autorità rileva, altresì, come tale previsione sia stata sviluppata e proposta a seguito dell'intenso confronto con gli operatori di settore avvenuto in seno al *Tavolo tecnico SIG*, e come la stessa consenta di fornire rilevanza alla totalità dei servizi radiofonici in *broadcast* sulle schermate dei dispositivi installati a bordo dei veicoli, rispetto alla moltitudine di altri servizi e contenuti ad oggi accessibili tramite gli stessi.

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D1: Si condivide la definizione del paniere dei servizi di interesse generale?

– Al fine di tener conto delle numerose osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica, l'Autorità ritiene opportuno riformulare la definizione del paniere dei SIG così come riportato nel paragrafo “*Servizi di interesse generale*” nell'Allegato A alla presente delibera.

– Per quanto concerne l'inclusione dei servizi AM nell'ambito di applicazione della presente disciplina, l'Autorità rileva come tale previsione non costituisca alcun obbligo di *must carry*, ma stabilisca esclusivamente che, nel caso in cui i dispositivi siano dotati di ricevitore AM, i servizi distribuiti tramite tale tecnologia devono essere inclusi nell'icona prevista come unico punto di accesso ai servizi radiofonici in *broadcasting* al paragrafo 6 dell'Allegato A alla presente delibera.

– Circa l'asserita esclusione delle radio comunitarie dal paniere dei SIG, l'Autorità chiarisce che un servizio radiofonico a carattere comunitario, così come qualsiasi altro servizio radiofonico, può essere incluso nel paniere dei SIG purché ricada nella definizione prevista al paragrafo 3 dell'Allegato A alla presente delibera.

– Sull'opportunità di inserire i servizi radiofonici distribuiti in DRM nel paniere dei SIG, l'Autorità rimanda alle proprie osservazioni espresse in risposta alle osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione pubblica.

– In generale, circa la possibilità di considerare le agenzie di stampa esterne regolarmente operanti al posto del possesso di una testata giornalistica, l'Autorità ribadisce l'opportunità di prevedere requisiti che consentano di individuare i servizi che

effettivamente rivestono interesse generale in accordo ai criteri stabiliti dal *Tusma*, in particolare agli articoli 4 e 6, laddove si stabilisce che l'attività di informazione offerta da tutti i servizi di media audiovisivi o radiofonici costituisce sempre un servizio di interesse generale ed è conseguentemente sottoposta alla disciplina ivi prevista; si sanciscono, altresì, come principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, *inter alia*, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nonché il contrasto alle strategie di disinformazione. Principio sancito anche dal *Regolamento europeo sulla libertà dei media*, laddove prevede tra i propri capisaldi la garanzia del diritto dei cittadini alla gratuità e pluralità delle informazioni – attribuendo agli Stati membri la responsabilità di fornire condizioni adeguate per proteggerle – e include misure finalizzate a proteggere i giornalisti e le loro fonti nonché i fornitori di servizi di media, sia pubblici che privati, da ingerenze politiche, rendendo allo stesso tempo più agevole per loro operare attraverso le frontiere interne dell'Unione europea. In considerazione di quanto sopra, l'Autorità ritiene opportuno confermare il requisito concernente il possesso di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa.

– L'Autorità ritiene, inoltre, di accogliere parzialmente la proposta di prevedere criteri più stringenti per il comparto locale e, di conseguenza, prevede un valore pari al 20% – previsto anche dal DPR 23 agosto 2017, n. 146 – per la percentuale massima del tempo di programmazione destinata alla trasmissione di programmi di televendita e l'introduzione di un quarto criterio, consistente nell'impiego di almeno due giornalisti a tempo indeterminato e/o determinato.

– Sull'opportunità di prevedere criteri per l'inclusione nel paniere dei SIG anche dei servizi radiofonici distribuiti in DAB+, AM, FM, l'Autorità rimanda alle proprie osservazioni circa l'inclusione di tutti i servizi radiofonici in *broadcasting* nel paniere dei SIG, espresse in risposta alle osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione pubblica.

– Per quanto concerne la proposta di sostituire la dicitura “servizi commerciali di media” con “servizi privati di media” in considerazione della circostanza che i servizi di media comunitari non potrebbero essere qualificati come commerciali, l'Autorità rimanda alla definizione fornita nell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione, riportata anche nell'Allegato A alla presente delibera, che individua quali servizi commerciali di media, ai sensi della presente disciplina, tutti i servizi di media che non sono offerti dal fornitore del servizio pubblico. In ragione di ciò, tale definizione non esclude, *per se*, dalla regolamentazione in tema di *prominence* dei SIG, i servizi di media comunitari purché tali servizi rispettino i requisiti da questa previsti.

– L’Autorità ritiene di accogliere la proposta concernente l’inclusione di tutti i servizi radiofonici distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DVB-T, DVB-S) e *online* in presenza di un titolo abilitativo per la trasmissione dello stesso servizio in DAB+, AM o FM, senza prevedere il rispetto di requisiti specifici, in considerazione della circostanza che il contenuto trasmesso è il medesimo su tutte le piattaforme di distribuzione. Diversamente, sull’opportunità di inserire nel paniere dei SIG i servizi commerciali audiovisivi in *broadcasting* (DVB-T e DVB-S) e *online* che trasmettono in *simulcast*, 24 ore su 24, il contenuto di un servizio commerciale radiofonico in FM e/o DAB+, senza prevedere requisiti aggiuntivi, l’Autorità non considera opportuno accogliere tale proposta in considerazione della differenza tra i contenuti trasmessi, dovuta, in particolare, all’aggiunta di contenuti video rispetto ai servizi radiofonici in FM e in DAB+.

– Sull’eventualità di prevedere un numero massimo di servizi individuabili come SIG, l’Autorità ritiene che tale possibilità – limitando, di fatto, il numero di SIG a cui deve essere data adeguata rilevanza senza che ciò corrisponda alla verifica del rispetto dei criteri individuati – sia in contrasto con le finalità ultime della presente disciplina, così come enunciate dal *Tusma*: assicurare il pluralismo e la diversità culturale per la più ampia utenza possibile. In proposito, l’Autorità rileva come la proporzionalità dell’intervento sia garantita dal limite imposto al numero di icone e di applicazioni dei SIG da inserire in *home page*.

– L’Autorità ritiene di confermare l’esclusione dal paniere dei SIG delle *web tv* e delle *web radio* (intese come servizi offerti solamente tramite altri mezzi di comunicazione elettronica, così come definiti dal Regolamento adottato con la delibera n. 295/23/CONS, e che non sono quindi trasmessi su rete terrestre o su rete satellitare e non sono provvisti di titolo abilitativo per la trasmissione dello stesso servizio su piattaforma digitale terrestre o satellitare), tenuto conto che la presente disciplina si trova a uno stadio di prima applicazione e dell’opportunità, pertanto, di procedere a una valutazione preliminare, in tale fase, circa la numerosità dei SIG così come individuati nell’Allegato A alla presente delibera.

– Sull’opportunità di fare riferimento alle definizioni contenute nel *Tusma* di “programmazione generalista” e “programmazione tematica”, applicabili a tutti i servizi di media senza alcun riferimento alla tecnologia di trasmissione sottostante, in luogo di un riferimento alla delibera n. 116/21/CONS, l’Autorità rileva che il criterio relativo al genere di programmazione si applica ai servizi audiovisivi nazionali trasmessi in *broadcasting* (DVB-T, DVB-S) e ai corrispondenti servizi *online* (ossia i canali lineari televisivi, la *catch-up tv*, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono *online* i

programmi dei servizi di media commerciali in *broadcasting*), per i quali pertanto risulta appropriato utilizzare definizioni elaborate, per l'appunto, per la televisione digitale terrestre. In occasione della prossima revisione del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, al fine di continuare ad assicurare la coerenza della regolamentazione con il disposto legislativo, l'Autorità terrà conto, *inter alia*, delle definizioni riportate nel *Tusma* relative alla tipologia di programmazione.

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D2: Si condividono le modalità e le tempistiche per la gestione della lista dei servizi di interesse generale?

– Circa la possibilità di allegare alle richieste relative alla lista dei SIG idonee autocertificazioni che comprovino la sussistenza dei requisiti previsti dalla regolamentazione e il possesso dei titoli abilitativi di cui il richiedente è titolare, l'Autorità rappresenta che nel modulo da compilare per richiedere l'inserimento nella lista dei SIG è esplicitamente previsto che i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, nell'inviare all'Autorità le informazioni e i documenti richiesti, si assumono ogni responsabilità sulla completezza e veridicità delle informazioni fornite e sulla completezza e conformità all'originale degli eventuali documenti trasmessi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455,⁴ e successive modifiche ed integrazioni. Sulla opportunità di richiedere autocertificazioni che comprovino l'assenza in capo al legale rappresentante e agli altri amministratori di condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi, la non sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza e l'assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, l'Autorità non ritiene necessario prevedere tale integrazione alla documentazione richiesta, anche tenuto conto che i requisiti indicati sono già esplicitamente previsti nel momento in cui un soggetto richiede l'autorizzazione o invia segnalazione certificata di inizio attività per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale, così come è esplicitamente richiesto di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate in occasione dell'invio della domanda di autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attività.⁵ In proposito, l'Autorità evidenzia, comunque, che saranno svolte le opportune verifiche, sia nell'ambito dell'attività di vigilanza condotta d'ufficio, sia a seguito di eventuali segnalazioni, e che le richieste di inserimento

⁴ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

⁵ Cfr. delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e delibera n. 295/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante “Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”.

nella lista dei SIG che risultino incomplete o erroneamente compilate saranno considerate inammissibili.

– Per quanto concerne le numerose osservazioni in merito all’opportunità di ridurre le tempistiche previste per le attività relative alla lista dei SIG, in considerazione anche della circostanza che le informazioni richieste nel modulo disponibile sul sito *web* istituzionale sono già state comunicate dai fornitori di servizi di media in occasione del primo popolamento della lista dei SIG previsto dalla delibera n. 390/24/CONS e, pertanto, non si ritiene onerosa, in termini di tempi e di attività da svolgere, la compilazione del nuovo *web form*, l’Autorità prevede che, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente disciplina, i fornitori di servizi di media inviino formale richiesta all’Autorità per l’inserimento nella lista dei SIG e che, non oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della presente disciplina, la lista dei SIG sia pubblicata sul sito *web* istituzionale.

– Circa la necessità di un maggiore dettaglio sugli obblighi in capo ai produttori di apparati per quanto concerne l’aggiornamento della lista dei SIG, l’Autorità precisa che in occasione di ogni aggiornamento annuale della lista da parte dell’Autorità, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della lista aggiornata, i destinatari delle misure previste dalla presente disciplina aggiornano i SIG visualizzati in *prominence* sulle interfacce utente. L’Autorità evidenzia come tale previsione costituisca un onere proporzionato e non eccessivo in capo ai soggetti destinatari, in quanto sono i soggetti aggregatori intermediari – introdotti nelle valutazioni espresse in risposta alle osservazioni alla domanda D5, alle quali si rinvia per i profili di dettaglio – ad aggiornare le applicazioni aggregatrici dei SIG, mentre i destinatari del presente provvedimento hanno il compito di assicurare che le applicazioni aggiornate siano disponibili sui propri dispositivi e le proprie interfacce utente. Al fine di fornire maggiore chiarezza, le disposizioni concernenti i destinatari delle misure incluse nell’Allegato A alla presente delibera sono integrate con quanto sopra riportato.

– Sulla possibilità che la richiesta di inserimento nella lista dei SIG da parte dei fornitori di servizi di media costituisca un onere burocratico eccessivo, l’Autorità precisa che tale richiesta è necessaria al fine di ottemperare a quanto previsto dal *Tusma*, laddove dispone che deve essere garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso e mediante qualsiasi piattaforma. Se i fornitori di servizi di media non inviassero la suddetta richiesta, i servizi individuabili come SIG non sarebbero inseriti nella lista e, pertanto, non avrebbero una posizione di rilievo sulle interfacce e sui dispositivi destinatari delle misure, non consentendo così di rispettare la citata disposizione legislativa.



- Circa la possibilità che le nuove tecnologie o iniziative non vengano adeguatamente valorizzate in tempi utili in conseguenza della discrepanza temporale fra l'aggiornamento annuale della lista e la revisione triennale delle Linee guida, l'Autorità rileva che le stesse Linee guida già prevedono esplicitamente l'inclusione anche delle successive versioni degli *standard* inclusi nella regolamentazione e che una maggiore frequenza per la revisione della presente disciplina non consentirebbe di garantire la necessaria certezza regolamentare ai soggetti interessati dalle disposizioni ivi previste, né concederebbe ai soggetti destinatari delle stesse i tempi adeguati ad adattare, di conseguenza, i propri dispositivi e le proprie interfacce utente.
- Sulla opportunità che la richiesta da parte dei fornitori di servizi di media di inserimento nel paniere dei SIG sia inviata *una tantum*, l'Autorità chiarisce che l'interpretazione di tale previsione è corretta, in quanto tale richiesta deve essere inviata solo una volta. Successive eventuali comunicazioni sono inviate solo nel caso in cui i fornitori di servizi di media debbano comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato, affinché l'Autorità possa valutare nuovamente l'inclusione del servizio nel paniere dei SIG. In proposito, l'Autorità precisa, altresì, che la qualifica di SIG può essere revocata nel caso in cui verifichi – a seguito di una segnalazione o nell'ambito della propria attività di vigilanza condotta d'ufficio – la non sussistenza dei requisiti per l'inserimento nel paniere dei SIG.
- In merito all'invito a chiarire in che modo la cadenza annuale prevista per l'aggiornamento della lista influisca sulla revisione delle Linee guida, l'Autorità precisa che l'aggiornamento della lista dei SIG deriva dalla necessità di valutare periodicamente quali servizi possono beneficiare delle misure di *prominence* – anche per tener conto della possibilità che siano offerti nuovi servizi che necessitano di una valutazione in tal senso e che i servizi inclusi nella lista non rispettino più i requisiti previsti dalla presente disciplina – mentre la revisione triennale delle Linee guida riguarda tutti gli altri aspetti della disciplina, quali – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – la definizione dei criteri per l'individuazione dei SIG, l'individuazione dei destinatari delle misure e la declinazione delle modalità e delle tempistiche di implementazione delle stesse.
- Circa la necessità di verificare che tutti i contenuti SIG siano effettivamente diffusi attraverso le pertinenti piattaforme, l'Autorità considera opportuno prevedere appositi campi nel modulo disponibile sul proprio sito *web* per la richiesta di inserimento nella lista dei SIG, concernenti, in particolare, la data di rilascio del titolo abilitativo, la denominazione dell'operatore di rete che trasporta il contenuto, la data di stipula del contratto con l'operatore di rete e la relativa durata. In proposito, l'Autorità precisa che i requisiti necessari per l'inclusione nella lista dei SIG devono essere posseduti all'atto

dell'invio della domanda di inserimento in lista e che i servizi di cui si richiede l'inserimento devono essere già distribuiti e disponibili all'utente all'atto della richiesta. L'Autorità ribadisce, altresì che i fornitori dei servizi inclusi nella lista dei SIG sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Autorità eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza e, quindi, anche eventuali vicende estintive del titolo abilitativo o del rapporto con l'operatore di rete che trasporta il contenuto.

– In considerazione dell'inclusione nel paniere dei SIG di tutti i servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DAB+, AM, FM), l'Autorità precisa che i fornitori di tali servizi non sono tenuti ad inviare formale richiesta all'Autorità per l'inserimento nella lista dei SIG.

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D3: Si condivide l'individuazione dei dispositivi oggetto delle misure di prominence?

– In merito alle osservazioni concernenti l'eventuale inclusione degli *smart speaker* nel perimetro della presente disciplina, così come la non esplicita esclusione dalla stessa di dispositivi quali *smartphone*, *tablet*, *personal computer* e *console* di gioco, l'Autorità ribadisce quanto già espresso in consultazione pubblica, circa l'opportunità di valutare il dispiegarsi della prima fase di implementazione delle misure e di tener conto di prossime eventuali indicazioni a livello europeo, nonché di considerare i soli dispositivi specificamente dedicati alla fruizione di contenuti audiovisivi e radiofonici. Sul punto, l'Autorità rileva, altresì, che nell'ambito della prossima revisione delle Linee guida, in un contesto di mercato e regolamentare a livello europeo auspicabilmente maggiormente consolidato, potrà eventualmente essere rivalutato l'insieme dei dispositivi a cui la presente disciplina si rivolge. Al fine di garantire maggiore chiarezza in proposito, l'Autorità riporta esplicitamente le suddette esclusioni negli Allegati A e B alla presente delibera.

– Per quanto concerne l'inclusione delle radio domestiche e delle radio portatili nel perimetro della presente disciplina, in considerazione delle numerose e concordi osservazioni espresse dai partecipanti alla consultazione, l'Autorità, nell'accogliere le proposte pervenute, prevede l'introduzione, tra i dispositivi oggetto delle misure in materia di *prominence* dei SIG, delle radio domestiche e portatili dotate di interfaccia utente, ossia di interfaccia grafica che consente all'utente di scegliere tra diversi servizi e contenuti, così come definita nell'Allegato A alla presente delibera, ad esclusione dei ricevitori radiofonici non connettabili a Internet e che non presentano una interfaccia con una *home page* di navigazione. Per quanto concerne la definizione delle previsioni

implementative, l'Autorità rinvia alle proprie valutazioni espresse in corrispondenza della domanda D8.

– L'Autorità conferma, inoltre, l'esclusione dei dispositivi che consentono l'accesso ai SIG solo a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente di un'offerta a pagamento caratterizzata da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media, in considerazione dell'intrinseca gratuità dei SIG, nonché della circostanza che gli utenti che sottoscrivono tali tipologie di offerta sostengono un costo con il principale scopo di accedere ai servizi a pagamento inclusi nel *bundle*.

– Per quanto concerne gli assistenti vocali domestici come Google Assistant, l'Autorità non ritiene opportuno prevederne esplicitamente l'esclusione dal perimetro della presente disciplina, in quanto tale tipologia di *software* può, in linea di principio, trovare installazione tanto su dispositivi quali *smart speaker*, al momento esclusi dal campo di applicazione, quanto su dispositivi quali *smart tv*, inclusi nel perimetro delle disposizioni in tema di *prominence* dei SIG. In considerazione di ciò, l'Autorità considera appropriato – anche in un'ottica *future proof* e al fine di tener conto della possibilità che lo stesso *software* sia utilizzato, con i dovuti adattamenti, su dispositivi diversi – declinare il campo di applicazione della presente disciplina in termini di dispositivi – e non di *software* – che sono soggetti alle misure in tema di *prominence* dei SIG.

– Sulla opportunità di prevedere esplicitamente che un sistema di *in-car infotainment*, in assenza dell'autoradio intesa come dispositivo autonomo, debba includere anche le funzioni di ricezione di segnali AM, FM, DAB+, l'Autorità rinvia alle proprie considerazioni espresse in corrispondenza delle osservazioni generali, considerando che una previsione in tal senso esula dal campo di applicazione della presente disciplina.

– Per quanto concerne l'elenco delle tipologie di dispositivi oggetto delle misure, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dai partecipanti alla consultazione, l'Autorità ne prevede la pubblicazione contestualmente alla pubblicazione della presente delibera e, a tal fine, inserisce tale elenco in un allegato *ad hoc* (cfr. Allegato B alla presente delibera).

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D4: Si condivide l'individuazione dei destinatari degli obblighi di prominence?

– Sull'opportunità di includere anche i produttori dei dispositivi di ricezione radiofonica dotati di interfaccia grafica, l'Autorità conferma che, a seguito dell'inclusione delle radio domestiche e delle radio portatili nel perimetro della presente disciplina, anche i produttori di tali dispositivi e i soggetti che determinano le modalità di presentazione

dei servizi sulle interfacce utente ivi installate, risultano tra i destinatari degli obblighi di *prominence* dei SIG.

– Per quanto concerne i soggetti che gestiscono le interfacce utente, l’Autorità ritiene opportuno prevederne l’inclusione tra i destinatari della presente disciplina in considerazione di quanto rappresentato dai partecipanti alla consultazione nazionale – circa l’esistenza di differenti casistiche in relazione ai rapporti tra costruttori di apparati e fornitori dei sistemi operativi e delle interfacce utente, nonché tra questi e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici – e tenuto altresì conto delle risposte alle richieste di informazioni inviate dall’Autorità a una selezione di produttori di dispositivi e fornitori di servizi di media concernenti i rapporti contrattuali tra fornitori di servizi di media, produttori di dispositivi e sviluppatori e gestori di interfacce utente, aventi ad oggetto il posizionamento delle icone, delle applicazioni e dei contenuti sulle *home page* dei dispositivi di fruizione di servizi di media. Dall’esame delle risposte alle suddette richieste di informazioni, è infatti emerso come, in numerose occasioni, i fornitori di servizi di media stipulino accordi commerciali direttamente con i fornitori delle interfacce utente – e non con i produttori dei dispositivi su cui queste risultano installate – al fine di definire la posizione delle proprie applicazioni sulle stesse interfacce. Ciò testimonia come in molti casi siano i gestori delle interfacce a definire le condizioni per l’inserimento delle applicazioni di servizi di media sui propri sistemi, circostanza che li include tra i destinatari naturali delle previsioni concernenti la *prominence* delle applicazioni dei SIG sui dispositivi oggetto delle misure. I destinatari delle misure indicate nelle Linee guida sono individuati, caso per caso, tra coloro che gestiscono i rapporti contrattuali con i fornitori di servizi di media al fine di garantire il corretto posizionamento delle relative applicazioni sulle interfacce utente.

– Circa la possibilità di inserire le piattaforme di aggregazione di flussi *streaming* radiofonici tra i destinatari del provvedimento, l’Autorità rileva che, in generale, gli ambienti di aggregazione e distribuzione *online* sono gestiti e organizzati in accordo a logiche di natura prettamente commerciale e, pertanto, offrono accesso ad una selezione di servizi, anche a seguito di accordi commerciali stipulati con i relativi fornitori, e non solamente ai servizi individuati come SIG. Quindi, onde evitare il rischio di conferire *prominence*, seppur indirettamente, anche a servizi non inclusi nel paniere dei SIG, l’Autorità non ritiene opportuno prevedere l’inclusione degli ambienti di distribuzione *online* o degli aggregatori di flussi *streaming* nell’ambito di applicazione del presente provvedimento.

– Circa l’inclusione tra i destinatari degli obblighi di *prominence* anche degli operatori di mercato che consentono l’accesso ai servizi di media solo a seguito della



sottoscrizione da parte dell'utente di un'offerta a pagamento caratterizzata da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media, l'Autorità rinvia alle proprie osservazioni espresse in corrispondenza della domanda D4 sull'opportunità di includere nell'ambito di applicazione della presente disciplina i dispositivi venduti in *bundle* con offerte a pagamento di servizi di media. Analogamente, l'Autorità rinvia alle proprie osservazioni espresse nell'ambito della domanda D4 circa l'inclusione degli *smart speaker* e dei relativi produttori nel campo di applicazione della presente regolamentazione.

– Sull'osservazione concernente la qualifica dei soggetti che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente come prestatori di servizi della società dell'informazione, l'Autorità evidenzia che, come noto, i dispositivi e le interfacce utente, al pari del *software*, ai fini del diritto europeo sono qualificabili alla stregua di merci e non si configurano quindi come servizi della società dell'informazione. Sul punto, l'Autorità richiama la procedura di notifica alla Commissione europea della delibera n. 14/23/CONS come regola tecnica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015. Il provvedimento notificato consisteva di due allegati, uno riguardante il Regolamento in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (adottato con la delibera n. 294/23/CONS) e uno contenente le Linee guida in tema di *prominence* dei SIG (adottate con la delibera n. 390/24/CONS). In proposito, l'Autorità rappresenta che, nell'ambito della citata procedura di notifica, la Commissione europea ha formulato delle osservazioni e un parere circostanziato solo con riferimento alle Linee guida e non al Regolamento sull'accessibilità del digitale terrestre. La Commissione ha evidenziato, *inter alia*, la potenziale restrizione alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (nel seguito, *direttiva sul commercio elettronico*), derivante dall'applicazione delle disposizioni delle Linee guida anche ai prestatori di servizi della società dell'informazione stabiliti in altri Stati membri che prestano i loro servizi in Italia. In conseguenza del parere ricevuto, l'Autorità ha stralciato dal provvedimento finale (la delibera n. 390/24/CONS) le disposizioni relative ai servizi della società dell'informazione precedentemente inclusi nell'ambito di applicazione, ossia gli *app store* e le funzioni facoltative di collocamento dei SIG tra le prime cinque posizioni nelle sezioni che forniscono suggerimenti agli utenti o di collocamento dei SIG tra le prime cinque posizioni nella lista dei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti, in quanto riguardanti prestazioni di servizi a richiesta individuale del destinatario del servizio. Di conseguenza, la delibera n. 390/24/CONS non si applica a servizi della società dell'informazione – e non rientra quindi nel perimetro di applicazione della *direttiva sul*



commercio elettronico – in quanto i destinatari degli obblighi previsti dalla stessa sono produttori di dispositivi o di altri beni che includono interfacce utente che sono qualificabili alla stregua di merci. Sul punto, l’Autorità sottolinea che il Regolamento in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, notificato alla Commissione europea congiuntamente alle Linee guida sulla *prominence* dei SIG, non ha suscitato alcun commento da parte della Commissione europea, pur prevedendo modalità di implementazione delle misure (concernenti la previsione di un’icona, tramite la quale accedere ai canali della televisione digitale terrestre, nella prima finestra delle *home page*, ossia nel primo livello di offerta all’utente, dei dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre), nonché soggetti destinatari delle stesse (produttori di dispositivi e gestori delle interfacce utente), del tutto analoghi a quelli previsti dalla Linee guida. Tale considerazione conduce alla conclusione che la eventuale non conformità con quanto previsto dalla *direttiva sul commercio elettronico* sia da rinvenirsi, non nella mera individuazione come destinatari delle misure di gestori delle interfacce utente e di produttori di dispositivi stabiliti al di fuori del territorio nazionale – in quanto disposizione comune ai due provvedimenti –, quanto piuttosto nell’inclusione nell’ambito di applicazione della delibera di servizi che, invece, in quanto servizi della società dell’informazione, ricadono nel perimetro della *direttiva sul commercio elettronico* (gli *app store* e le funzioni facoltative di collocamento dei SIG tra le prime cinque posizioni nelle sezioni che forniscono suggerimenti agli utenti o di collocamento dei SIG tra le prime cinque posizioni nella lista dei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti), servizi poi espunti dalla delibera finale e non inclusi, per lo stesso motivo, né nella delibera sottoposta a consultazione nazionale, né nella presente delibera.

– Al fine di fornire maggiore chiarezza, in considerazione delle osservazioni pervenute in proposito, l’Autorità ritiene opportuno riportare esplicitamente anche nel paragrafo relativo ai soggetti destinatari delle misure di cui all’Allegato A alla presente delibera, le esclusioni già indicate nel medesimo Allegato relativamente ai dispositivi oggetto delle misure (*smartphone, tablet, personal computer, console di gioco e smart speaker*).

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D5: Si condividono le modalità implementative definite per assicurare la prominence dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale?

– Al fine di tener conto delle numerose osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione pubblica, l’Autorità ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito

a quanto previsto nel paragrafo “*Modalità di implementazione delle misure*” nell’Allegato A alla presente delibera.

– L’Autorità conferma la previsione concernente l’inserimento delle applicazioni dei SIG in *home page* e precisa, in proposito, che la realizzazione, la gestione e l’aggiornamento delle applicazioni dei SIG nazionali audiovisivi generalisti sono responsabilità dei singoli editori. Per quanto concerne le modalità di realizzazione delle applicazioni “*Tv locali*”, “*Tv nazionali*” e “*Radio*”, al fine di procedere speditamente all’attuazione della disposizione legislativa e ridurre l’onere in capo ai soggetti destinatari delle misure di cui alla presente delibera, nonché di semplificare le necessarie attività di aggiornamento derivanti dai prossimi sviluppi tecnologici e di mercato, l’Autorità ritiene di accogliere le proposte pervenute circa l’opportunità di assegnare a soggetti terzi la funzione di aggregatori delle applicazioni dei SIG. In applicazione del dettato normativo, che prevede che l’Autorità stabilisca i criteri necessari ad assicurare adeguato rilievo ai SIG audiovisivi e radiofonici, l’Autorità prevede, pertanto, che gli aggregatori intermediari siano responsabili della realizzazione, della gestione e dell’aggiornamento delle applicazioni che aggregano i SIG in accordo ai tre raggruppamenti stabiliti dall’Autorità e riportati nel paragrafo 6 dell’Allegato A alla presente delibera, nel seguito indicate come applicazioni aggregatrici. I compiti ed i requisiti degli aggregatori intermediari sono individuati nel paragrafo 7 dell’Allegato A alla presente delibera. Gli aggregatori intermediari sono individuati tramite accordo dei fornitori di servizi di media nell’ambito di una trattativa commerciale.

– Per quanto concerne i servizi di media distribuiti in DVB-T e DVB-S inclusi nel paniere dei SIG, l’Autorità rappresenta che tale tipologia di servizi è già ricompresa nell’icona di cui al *Regolamento icona DTT* e, pertanto, già gode di una posizione di rilevanza sugli schermi dei dispositivi soggetti alla presente disciplina.

– Circa le osservazioni concernenti l’onerosità delle previsioni dell’Autorità, nonché le complessità tecniche realizzative e la realizzazione di un’interfaccia per i soli prodotti destinati al mercato italiano, l’Autorità rappresenta quanto segue. Le modalità di implementazione delle disposizioni previste dalla presente delibera prevedono l’introduzione, nelle *home page* dei dispositivi interessati – in una minima porzione dello spazio disponibile –, di una striscia di icone, del tutto analoghe (per tipologia) a quelle già presenti sulle interfacce dei dispositivi attualmente in commercio. Tale modifica parziale delle interfacce è assimilabile – per portata e per tipologia – alle modifiche che frequentemente vengono messe in atto sui dispositivi televisivi a seguito di ricorrenti aggiornamenti *software*. Inoltre, alcune delle applicazioni dei SIG (ad esempio, le icone o i riquadri che consentono l’accesso alla televisione in *broadcast* – terrestre e satellitare



– e le applicazioni dei fornitori di servizi *online* a livello nazionale) sono già presenti sugli schermi dei dispositivi attualmente in commercio e il loro inserimento non comporta, quindi, l'introduzione di nuovi elementi nelle interfacce utente, ma solo, eventualmente, un riordino degli stessi. Tale intervento sulle interfacce utente può essere attuato senza alterare minimamente la restante porzione di spazio in *home page* e non comporta alcuna modifica dell'*hardware* dei dispositivi stessi. L'Autorità sottolinea, altresì, che nell'ottica di prevedere un intervento proporzionato e corrispondente al minimo necessario per conseguire l'obiettivo preposto, non sono stati definiti i dettagli concernenti posizione e dimensioni della striscia, né è stata definita l'organizzazione del "secondo livello", ossia le caratteristiche della schermata a cui l'utente accede una volta cliccata la singola icona o applicazione, lasciando ai soggetti destinatari delle misure ampia possibilità di mantenere inalterati la struttura e il *look and feel* delle proprie interfacce. In aggiunta, con riguardo alla necessità di adeguare le interfacce per il solo mercato italiano, l'Autorità rileva che le interfacce oggetto delle misure sono già, in parte, personalizzate per i mercati nazionali, in particolare per quanto concerne la lingua utilizzata per le stesse, nonché per la veste grafica e i servizi e i contenuti a cui l'utente può accedere. Inoltre, come noto, il dettato normativo prevede che l'Autorità, mediante linee guida, definisca i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico quale SIG e definisca, altresì, le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi. In accordo a tale previsione, l'Autorità ha introdotto le minime disposizioni necessarie a garantire adeguata rilevanza ai SIG, in quanto non risulterebbe invero possibile assicurare il rilievo di tale tipologia di servizi se non si prevedesse una, seppur minima, modifica all'attuale modalità di presentazione dei contenuti sui dispositivi di fruizione. Le modifiche previste dalla presente delibera riguardano solamente il *software* dei dispositivi, in particolare le interfacce utente su di essi installate, e non l'*hardware* degli stessi. In aggiunta, come già evidenziato, le presenti disposizioni concernono solo una minima porzione dello spazio disponibile sugli schermi dei dispositivi interessati dalle misure, nella misura di una striscia di applicazioni in *home page*, e lasciano impregiudicata la possibilità per i produttori di dispositivi ed i gestori delle interfacce utente di stipulare accordi di natura commerciale con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici al fine di riservare loro una posizione in rilievo nel restante spazio a disposizione.

– Per quanto concerne la definizione di modalità tecniche che consentano di ricevere esclusivamente i servizi dell'area tecnica dove è ubicato il dispositivo ricevente, l'Autorità ritiene opportuno consentire ai soggetti aggregatori intermediari di valutare tale

possibilità e di decidere la soluzione migliore d'accordo con i fornitori dei servizi di media offerti a livello locale.

– In merito alle modalità di implementazione delle misure sui dispositivi di ricezione dei contenuti radiofonici, in particolare sulle radio domestiche, l'Autorità rinvia alle proprie osservazioni espresse in risposta alla domanda D8.

– Sul posizionamento dei SIG all'interno dell'applicazione “*Tv locali*”, l'Autorità accoglie la proposta di seguire l'ordinamento LCN e integra in tal senso l'Allegato A alla presente delibera.

– Al fine di rispettare quanto previsto dall'ordinamento LCN, l'Autorità ritiene di accogliere la proposta concernente il posizionamento dell'applicazione “*Tv locali*” immediatamente dopo le applicazioni dei fornitori dei servizi audiovisivi generalisti nazionali e prima dell'applicazione “*Tv nazionali*” e modifica, di conseguenza, quanto previsto dall'Allegato A alla presente delibera.

– Circa la possibilità di prevedere raggruppamenti per editore e non per servizio nelle tre applicazioni aggregatrici, l'Autorità ritiene opportuno consentire ai soggetti aggregatori intermediari di valutare tale possibilità e di decidere la soluzione migliore d'accordo con i fornitori dei servizi di media.

– Per quanto concerne il termine “eventualmente” di cui al punto 17 dell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione nazionale, l'Autorità precisa che tale termine tiene conto delle opzioni previste dal *Regolamento icona DTT* circa il posizionamento dell'icona o del riquadro che consente di accedere ai canali DTT (nel seguito anche *icona DTT*). In particolare, l'Autorità richiama che il *Regolamento icona DTT* prevede che l'*icona DTT* sia: *i.* preselezionata, ossia immediatamente selezionabile dall'utente (in *focus*), nel momento in cui l'utente accede alla *home page*, oppure *ii.* inserita tra le prime tre posizioni del *rail* contenente le icone delle applicazioni OTT,⁶ oppure *iii.* selezionabile con al massimo uno spostamento del cursore (uno spostamento a sinistra o a destra oppure uno spostamento in alto o in basso) nel momento in cui l'utente accede alla *home page*. In considerazione di ciò, solo nel caso in cui il destinatario delle previsioni del *Regolamento icona DTT* decida di implementare l'opzione *ii.*, ossia di inserire l'*icona DTT* nel *rail* delle applicazioni OTT, vale la previsione in accordo alla quale le applicazioni dei SIG devono essere posizionate immediatamente dopo l'*icona DTT*. In

⁶ Il *rail* contenente le icone delle applicazioni OTT è la porzione o striscia di schermo, presente nelle *home page* delle interfacce utente, contenente le icone delle applicazioni che consentono di accedere a servizi e contenuti audiovisivi distribuiti tramite Internet.

ogni caso, le applicazioni dei SIG sono riportate nelle prime posizioni della striscia, come indicato nell'Allegato A alla presente delibera.

– Sull'obbligatorietà di dare accesso, nei dispositivi che dispongono del sintonizzatore satellitare, ai canali distribuiti su piattaforma satellitare mediante l'icona di cui al *Regolamento icona DTT*, l'Autorità rileva che il predetto *Regolamento*, al comma 1 dell'articolo 3, prevede che nel caso di “*dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre dotati anche di sintonizzatore satellitare e a discrezione del produttore del dispositivo e del gestore dell'interfaccia utente, l'icona o il riquadro [...] consente di accedere anche alla piattaforma satellitare che ritrasmette gratuitamente i canali della televisione digitale terrestre*” (enfasi aggiunta) e che una eventuale modifica di tale previsione esula dal campo di applicazione della presente delibera. L'Autorità rappresenta, inoltre, che con le modalità implementative definite nell'Allegato A alla presente delibera sono i SIG distribuiti *online* (purché in presenza di un titolo abilitativo per la trasmissione dello stesso servizio in DVB-T, DVB-S, DAB+, AM o FM) ad avere evidenza. Di conseguenza, i servizi distribuiti su piattaforma satellitare potranno avere evidenza, come gli altri servizi, nel caso in cui siano distribuiti anche *online*.

– Circa la possibilità di adattare una striscia già esistente al fine di ospitare le applicazioni dei SIG, l'Autorità rileva di non aver precisato, nella delibera sottoposta a consultazione, se la porzione di spazio da destinare ai SIG sia da collocarsi all'interno di una striscia esistente o in una striscia *ad hoc*, al fine di lasciare ai destinatari delle previsioni la libertà di scegliere l'opzione da loro ritenuta più adeguata. Al fine di fornire maggiore chiarezza, l'Autorità riformula la corrispondente previsione nell'Allegato A alla presente delibera. Sull'opportunità di prevedere che tutte le applicazioni dei SIG siano visualizzabili dall'utente senza necessità di scorrere verso le pagine successive, l'Autorità rileva come il numero di applicazioni visualizzabili in *home page* dipende dalle caratteristiche grafiche dell'interfaccia e delle stesse applicazioni e non può essere predeterminato, né tantomeno imposto, a priori.

– L'Autorità chiarisce che nel caso in cui alcune applicazioni dei SIG non fossero immediatamente disponibili al momento di entrata in vigore della presente disciplina, i soggetti destinatari delle previsioni sono tenuti ad inserire le applicazioni dei SIG in *home page* appena le stesse risultano disponibili.

– Circa l'opportunità di fornire alle applicazioni “*Tv nazionali*” e “*Tv locali*” maggiore evidenza rispetto alle applicazioni dei fornitori di servizi audiovisivi generalisti distribuiti *online*, l'Autorità non ritiene di accogliere tale proposta, non essendo la stessa supportata da adeguata motivazione che consenta di comprenderne la *ratio*.



- Sulla necessità di assicurare che non siano messe in atto pratiche volte ad alterare l’ordinamento negli elenchi dei SIG agendo sulla denominazione del servizio, rilevando che tale circostanza potrebbe verificarsi per l’applicazione “*Radio*”, laddove è previsto l’ordinamento alfabetico, l’Autorità precisa che, in tal caso, è cura dei soggetti aggregatori intermediari presentare i SIG con la denominazione registrata in occasione del rilascio del titolo abilitativo.
- Per quanto concerne l’eventuale previsione di una sezione o un’unica icona specificatamente dedicata al genere programmazione “bambini e ragazzi” all’interno delle applicazioni aggregatrici e la possibilità di prevedere per la denominazione delle applicazioni dei SIG, in alcuni casi, il nome del marchio piuttosto che il nome del fornitore del servizio di media, nonché per definire la collocazione di eventuali SIG aventi rapporti societari con più di un fornitore, l’Autorità ritiene opportuno consentire ai soggetti aggregatori intermediari di valutare le possibili misure implementative e di decidere la soluzione migliore d’accordo con i fornitori dei servizi di media.
- Circa la definizione di idonee modalità di implementazione delle misure sugli *smart speaker*, l’Autorità rinvia alle proprie valutazioni espresse in corrispondenza della domanda D3.
- Per quanto concerne l’opportunità di ricondurre i servizi radiofonici nazionali distribuiti su piattaforma digitale terrestre all’applicazione “*Radio*”, unitamente ai servizi DAB+, AM e FM, l’Autorità non condivide la proposta pervenuta, ribadendo la necessità di evitare inutili duplicazioni nella visualizzazione dei SIG.
- Sull’opportunità di prevedere che le applicazioni dei SIG siano preinstallate sui dispositivi di fruizione, l’Autorità conferma la previsione sottoposta a consultazione nazionale, ribadendo l’opportunità di garantire la proporzionalità delle misure e di preservare la corretta gestione della memoria fisica da parte dei produttori dei dispositivi destinatari delle misure regolamentari.
- Circa la possibilità di utilizzare le applicazioni dei SIG audiovisivi generalisti nazionali distribuiti *online* per consentire l’accesso all’offerta dei servizi OTT degli stessi fornitori, l’Autorità ribadisce che il dettato normativo del *Tusma* prevede che sia data adeguata rilevanza ai soli SIG.
- Circa la possibilità di attribuire, nell’ambito dei SIG radiofonici distribuiti *online* – a cui è possibile accedere dall’applicazione “*Radio*” prevista nella striscia con le altre applicazioni dei SIG –, le prime posizioni all’offerta della Rai, l’Autorità considera che i

servizi della concessionaria del servizio pubblico già risultano in *prominence* tramite la prima applicazione prevista nella striscia in *home page* e, pertanto, conferma l'ordine alfabetico dei servizi nell'applicazione "Radio", in accordo alla denominazione registrata presso il Ministero competente.

– Al fine di non aumentare eccessivamente il numero di applicazioni inserite nella striscia prevista in *home page*, con l'obiettivo di continuare a garantire la proporzionalità della presente disciplina, l'Autorità ritiene di non accogliere la proposta di prevedere due icone per i SIG radiofonici *online*, una per le radio nazionali e una per le radio locali, e rimanda alla valutazione dei soggetti aggregatori intermediari, d'accordo con i fornitori dei servizi di media radiofonici, la possibilità di prevedere dei raggruppamenti di secondo livello all'interno dell'applicazione "Radio".

– Sulla esclusione dei dispositivi installati nei veicoli dal paragrafo 6 dall'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione nazionale, l'Autorità precisa che gli stessi sono oggetto dell'Allegato B alla stessa delibera e, pertanto, non sono esclusi dalla regolamentazione. Circa l'obbligo di ricezione sul sistema di *infotainment* i segnali AM, FM, DAB+ trasmessi via etere, l'Autorità rinvia alle proprie considerazioni espresse in corrispondenza delle osservazioni generali, considerando che una previsione in tal senso esula dal campo di applicazione della presente disciplina.

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D6: Si condivide la previsione concernente la prosecuzione dei lavori del Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 390/24/CONS?

– Circa la possibilità di disporre specifiche sessioni del *Tavolo tecnico SIG* laddove se ne ravvisi la necessità invece di istituire un Tavolo tecnico permanente, l'Autorità chiarisce che non sono, al momento, previsti incontri periodici del Tavolo, ma che specifiche riunioni saranno convocate per trattare eventuali tematiche che hanno potenziale ripercussione sulla presente disciplina. Al fine di fornire maggiore chiarezza, l'Autorità riformula il testo incluso nelle disposizioni finali dell'Allegato A alla presente delibera.

– Per quanto concerne l'analisi dell'impatto dello *standard* DRM sulla presente disciplina, l'Autorità rappresenta che è uno dei temi che saranno trattati nell'ambito del *Tavolo tecnico SIG*, come precisato nell'Allegato A alla presente delibera, quando la fase di sperimentazione relativa alle trasmissioni tramite tale *standard* sarà terminata e ne saranno resi noti gli esiti.

– Circa l’opportunità di realizzare in tempi brevi i lavori del *Tavolo tecnico SIG* al fine di procedere al più presto con l’implementazione delle misure in materia di *prominence* dei SIG, l’Autorità rileva come le attività svolte in seno al *Tavolo tecnico SIG*, essendo incentrate su una valutazione delle eventuali misure volte ad adattare la presente regolamentazione alle innovazioni tecnologiche e agli sviluppi di mercato, non pregiudicano l’applicazione delle previsioni di cui alla presente delibera.

– Sulla possibilità di integrare l’ambito dei lavori del *Tavolo tecnico SIG* al fine di ricomprendere anche la valutazione, la definizione e la risoluzione di tutte le questioni che si potrebbero porre ai fini dell’implementazione delle misure di *prominence* dei SIG, l’Autorità ritiene di accogliere tale proposta e, di conseguenza, integra le previsioni di cui all’Allegato A alla presente delibera. Sul punto, l’Autorità precisa che, nell’ambito dei lavori del *Tavolo tecnico SIG*, possono essere proposte e discusse soluzioni a eventuali questioni emerse nell’implementazione della regolamentazione in materia di *prominence* dei SIG, ma che qualsiasi tematica, oggetto dei lavori dello stesso Tavolo, che l’Autorità ritiene possa richiedere una eventuale modifica o integrazione della presente disciplina, deve necessariamente essere sottoposta a una fase preliminare di consultazione pubblica nazionale. Inoltre, quanto sopra non altera in alcun modo le tempistiche di implementazione delle misure incluse nelle Linee guida contenute nell’Allegato A alla presente delibera: la disciplina deve essere attuata nei tempi e nei modi ivi previsti.

Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS – D7: Si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?

– Al fine di tener conto delle numerose osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione pubblica, l’Autorità ritiene opportuno riformulare la previsione concernente le tempistiche di implementazione delle misure relative a tutti i dispositivi ad esclusione dei dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+, AM e FM installati nei veicoli e delle radio domestiche e portatili (per i quali si rimanda alle valutazioni dell’Autorità espresse in corrispondenza della domanda D9), di cui all’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione nazionale, come di seguito specificato.

– Ad eccezione dei dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+, AM e FM installati nei veicoli e delle radio domestiche e portatili, le misure di cui alle Linee guida entrano in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione della lista dei SIG e si applicano a tutte le interfacce utente e a tutti i dispositivi, anche a quelli che sono già stati immessi sul mercato, inclusi quelli già presenti nelle abitazioni degli utenti, e che risultano ancora presenti nelle catene di produzione o di manutenzione e di

aggiornamento del *software*. Per quanto concerne i prodotti già immessi sul mercato, l'Autorità precisa che la suddetta previsione è attuata a meno che il soggetto destinatario della regolamentazione non dimostri che la stessa rischia di compromettere il corretto funzionamento del dispositivo e di alterare l'integrità dell'ambiente, dei servizi o delle funzionalità offerti dallo stesso, oppure che è tecnicamente non attuabile o è attuabile con un costo oneroso e non proporzionato all'obiettivo di garanzia del pluralismo della presente disciplina. L'Autorità vigila al fine di verificare che le misure previste siano efficacemente e correttamente implementate.

– La suddetta previsione tiene conto sia di quanto rappresentato dai partecipanti alla consultazione nazionale – sulla circostanza che si tratta di interventi di natura prettamente *software*, senza influenza sull'*hardware* del dispositivo, e che i contenuti delle *rail* sulle interfacce utente subiscono modifiche anche giornaliere, non solo a garanzia della sicurezza e del corretto funzionamento dei dispositivi, ma anche per quanto concerne il *design* delle *home page*, il posizionamento delle icone ed i contenuti presentati agli utenti –, sia delle già citate risposte alle richieste di informazioni inviate dall'Autorità a una selezione di produttori di dispositivi e fornitori di servizi di media concernenti i rapporti contrattuali tra fornitori di servizi di media, produttori di dispositivi e sviluppatori e gestori di interfacce utente, aventi ad oggetto il posizionamento delle icone, delle applicazioni e dei contenuti sulle *home page* dei dispositivi di fruizione di servizi di media. Dall'esame delle risposte alle suddette richieste di informazioni, è infatti emerso come in numerosi casi gli accordi commerciali stipulati tra i fornitori di servizi di media e i fornitori delle interfacce utente o i produttori dei dispositivi – al fine di definire la posizione delle proprie applicazioni sulle stesse interfacce – abbiano effetto retroattivo sui dispositivi già commercializzati e già presenti nelle case degli utenti.

– L'Autorità precisa, altresì, che con la locuzione “immessi sul mercato” si intende che il singolo prodotto – non il tipo di prodotto – è messo a disposizione per la prima volta sul mercato italiano, ossia quando un fabbricante o un importatore fornisce un prodotto a un distributore o a un utilizzatore finale per la prima volta.⁷ Al fine di fornire maggiore chiarezza, l'Autorità integra il paragrafo “Definizioni” nell'Allegato A alla presente delibera.

– Per quanto concerne la frequenza di revisione della disciplina, l'Autorità ribadisce che le Linee guida già prevedono esplicitamente l'inclusione anche delle successive versioni degli *standard* inclusi nella regolamentazione e che una maggiore frequenza per

⁷ Cfr. la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 247/01: “La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022”.



la revisione della presente disciplina non consentirebbe di garantire la necessaria certezza regolamentare ai soggetti interessati dalle disposizioni ivi previste, né concederebbe ai soggetti destinatari delle stesse i tempi adeguati ad adattare, di conseguenza, i propri dispositivi e le proprie interfacce utente.

Allegato B alla delibera n. 110/25/CONS – D8: Si condividono le modalità implementative definite per assicurare la prominence dei servizi radiofonici di interesse generale sui dispositivi installati nei veicoli?

– Per quanto concerne le radio domestiche e le radio portatili dotate di interfaccia utente, ossia di interfaccia grafica che consente all'utente di scegliere tra diversi servizi e contenuti, l'Autorità ritiene opportuno prevedere le stesse modalità di implementazione delle misure rispetto a quelle individuate per i dispositivi installati nei veicoli, in considerazione della similitudine dei *display* di tali dispositivi, circostanza che consente di presentare i contenuti agli utenti finali in maniera quanto più possibile uniforme sui diversi dispositivi di fruizione.

– Circa l'opportunità di prevedere l'uniformità della denominazione dei SIG su tutte le piattaforme, l'Autorità richiama l'attività di vigilanza condotta dal Ministero competente affinché sia rispettata la corretta corrispondenza tra la denominazione del titolo abilitativo e la stringa di caratteri visualizzata sui *display* dei diversi dispositivi di fruizione.

– In merito all'osservazione concernente le criticità sotto il profilo del *design*, dell'esperienza utente e della sicurezza, l'Autorità precisa che non è imposto alcun vincolo sul *design* del punto di accesso ai contenuti radiofonici di interesse generale in *broadcasting* sui dispositivi, ma è previsto che tali contenuti siano accessibili da un'unica posizione sul primo livello di offerta all'utente sulle *home page* o sulle *dashboard* dei dispositivi. Le modalità di implementazione previste dall'Autorità non hanno, pertanto, effetto sulle caratteristiche grafiche e strutturali dell'interfaccia utente, preservando così le specificità degli schermi dei vari dispositivi in termini di dimensioni, risoluzioni e architetture degli stessi. Per le stesse ragioni, non risulta alterata l'esperienza utente, né tantomeno sono messe a rischio le condizioni di sicurezza durante la guida, essendo altresì prevista la possibilità di includere un apposito comando vocale o un tasto meccanico chiaramente visibile.

– Sulla definizione dell'ordinamento dei SIG radiofonici sui dispositivi installati nei veicoli e sulle radio domestiche e portatili, l'Autorità ritiene opportuno rinviare eventuali previsioni in tal senso alla successiva revisione delle presenti Linee guida, al fine di poter

valutare il dispiegarsi della prima fase di attuazione della presente disciplina – concernente l’implementazione dell’unico punto di accesso ai SIG radiofonici – e di avviare un confronto con i produttori di dispositivi che consenta di ottenere informazioni complete ed aggiornate circa l’attuale modalità di presentazione ed organizzazione dei servizi radiofonici sulle *dashboard* delle autoradio e sui sistemi di *in-car infotainment*, così come sugli schermi delle radio domestiche e portatili, nonché di sondare eventuali margini di intervento rispetto a detta visualizzazione.

– Circa i dispositivi destinatari delle previsioni di cui alla presente disciplina, l’Autorità ribadisce che le Linee guida si applicano a tutti i dispositivi (autoradio e sistemi di *in-car infotainment*, radio domestiche e portatili) dotati di un *display* con interfaccia utente che consente all’utente di scegliere tra diversi servizi e contenuti.

– L’Autorità non considera proporzionato prevedere l’obbligo di inserire tasti meccanici per accedere ai contenuti radiofonici sui dispositivi installati nei veicoli, in considerazione della necessità di ridurre l’onere derivante dall’implementazione delle misure di cui alla presente disciplina e per agevolarne il rispetto, evitando di modificare l’*hardware* dei dispositivi interessati. Le misure previste nelle Linee guida allegate alla presente delibera risultano, quindi, le minime necessarie per conseguire l’obiettivo di garantire adeguata rilevanza ai SIG, con il fine ultimo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione per la più ampia utenza possibile. In aggiunta, l’Autorità rileva che tale obbligo potrebbe essere attuato solo sui dispositivi non ancora immessi sul mercato e che, pertanto, i tempi di implementazione si allungherebbero in maniera significativa, anche considerati i lunghi tempi di rinnovo del parco veicolare.

– L’Autorità ritiene inoltre opportuno precisare che le dimensioni dell’icona che consente di accedere ai SIG radiofonici in *broadcasting* sui dispositivi installati nei veicoli e sulle radio domestiche e portatili sono non inferiori a quelle delle analoghe icone nella stessa schermata sul *display* del dispositivo di fruizione.

– L’Autorità precisa, altresì, che le previsioni di cui alle Linee guida allegate alla presente delibera concernono l’introduzione di un’icona unica per accedere a tutti i SIG radiofonici in *broadcasting* sui dispositivi installati nei veicoli e sulle radio domestiche e portatili e non, come osservato da un partecipante, di icone separate per singole emittenti radiofoniche. Inoltre, l’Autorità rileva che le interfacce utente sono già personalizzate a livello di singolo mercato, come ad esempio accade per la lingua utilizzata e per i diversi servizi offerti, e che non è necessario implementare un sistema che verifichi e aggiorni periodicamente la lista dei SIG, né prevedere l’invio dell’elenco delle stazioni SIG, in

quanto tutti i servizi radiofonici in *broadcasting* sono considerati SIG. Da ultimo, per quanto concerne i servizi SIG in AM, l'Autorità precisa che la presente regolamentazione non impone alcun obbligo di *must carry*, ma stabilisce esclusivamente che, nel caso in cui i dispositivi siano dotati di ricevitore AM, i servizi distribuiti tramite tale tecnologia devono essere inclusi nell'icona prevista come unico punto di accesso ai servizi radiofonici in *broadcasting*.

Allegato B alla delibera n. 110/25/CONS – D9: Si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?

- Per quanto concerne la frequenza di revisione delle Linee guida, l'Autorità rinvia alle proprie valutazioni espresse in corrispondenza delle precedenti domande.
- In considerazione delle numerose osservazioni pervenute, l'Autorità considera opportuno confermare che, per quanto concerne i dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori installati nei veicoli e le radio domestiche e portatili, le misure entrano in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione della presente delibera. In proposito, l'Autorità ribadisce che le previsioni concernenti l'icona di accesso a tutti i SIG radiofonici in *broadcasting* e l'opzionale comando vocale si applicano a tutti i dispositivi, anche quelli già immessi in commercio e in circolazione, mentre la previsione concernente l'opzionale tasto meccanico riguarda solo i dispositivi di nuova produzione.

CONSIDERATA la richiesta di informazioni formulata dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica del progetto come regola tecnica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, trasmessa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 28 maggio 2025, a cui si è dato riscontro il 9 giugno 2025 entro i termini richiesti dalla Commissione europea;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO pertanto, considerati i rilievi e le osservazioni formulate nell'ambito della consultazione pubblica dai soggetti interessati, di approvare le linee guida in materia di *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale da



trasmettere alla Commissione nell'ambito della procedura di notifica prevista dall'art. 5 della direttiva (UE) 2015/1535;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Sono approvate le linee guida in materia di *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale, riportate nell'Allegato A alla presente delibera, e l'elenco dei dispositivi e delle interfacce utente oggetto delle misure indicate nelle linee guida, riportati nell'Allegato B alla presente delibera. Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera e sostituiscono e abrogano le linee guida riportate nell'Allegato A alla delibera n. 390/24/CONS.

2. L'Autorità si riserva di rivedere le linee guida in materia di *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale di cui all'Allegato A alla presente delibera, e i dispositivi e le interfacce utente oggetto delle misure indicate nelle linee guida, riportati nell'Allegato B alla presente delibera, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione della stessa.

3. Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera, comprensiva degli Allegati A e B, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella